

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BACCINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

come riportato da organi di stampa nazionali, negli ultimi anni alcune rappresentanze diplomatiche presso il nostro Paese hanno perpetrato ogni sorta di abuso nei confronti di cittadini italiani impossibilitati ad agire in difesa dei propri diritti;

tali abusi hanno riguardato i settori più svariati, dal mancato pagamento dei canoni di locazione, al mancato risarcimento di danni provocati in incidenti automobilistici;

in riferimento a quest'ultima tipologia, il conducente dell'auto BMW targata CD 030PA, di proprietà del signor Souhaib Deen Ban Goura, funzionario dell'ambasciata di Guinea in Italia, ha provocato, il giorno 24 luglio 1994, un incidente, per mancato rispetto di stop a suo carico, nel quale è rimasta coinvolta l'auto Fiat Panda, targata Roma 71080V, condotta dal suo proprietario, Carlo Cola;

i vigili urbani accorsi sul luogo, hanno redatto apposito verbale, hanno accertato, tra l'altro, che l'auto del funzionario circolava priva, e non occasionalmente, del certificato di assicurazione;

i danni patiti dal proprietario dell'auto Fiat Panda, tra spese mediche ed automobilistiche, ammontano a circa otto milioni di lire;

i tentativi operati in diverse sedi per ottenere il risarcimento dei danni non ha prodotto alcun esito;

risulta impossibile perseguire il personale di rappresentanze estere, godendo

questi di una vera e propria « impunità » diplomatica —:

quali iniziative intenda assumere per tutelare il diritto del signor Cola, nel caso particolare, e quello dei cittadini italiani, nel momento in cui si creano contenziosi con membri di ambasciate estere in Italia;

se non sia il caso di porre allo studio la possibilità di assunzione delle obbligazioni, poste in essere da personale diplomatico estero, da parte delle rappresentanze accreditate presso lo Stato italiano, in presenza di condizioni di reciprocità, mediante l'utilizzo di un apposito capitolo di spesa del bilancio del ministero degli affari esteri. (4-03700)

RISPOSTA. — *Il Signor Souhaib Deen Bangoura è un funzionario diplomatico della Repubblica di Guinea accreditato come Primo Segretario presso l'Ambasciata guineana in Roma dal 15 marzo 1993. Il 23 giugno dello stesso anno egli ha chiesto l'immatricolazione con targa CD della propria autovettura BMW 520 I, presentando, come specificamente prescritto dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, la relativa assicurazione R.C. stipulata con la Compagnia Prudential (polizza n. 90529566).*

Il 24 luglio 1994, la suddetta vettura (condotta, in quella occasione, dalla consorte del sig. Bangoura) causava danni, in un incidente automobilistico, a un cittadino italiano il sig. Carlo Cola. I Vigili Urbani, nel redigere verbale accertavano che la vettura BMW del sig. Bangoura non era più coperta da assicurazione.

Il 14 novembre 1994 con Nota Verbale Cerimoniale Diplomatico interveniva presso l'Ambasciata di Guinea affinché invitasse il Sig. Bangoura a contattare l'Avv. Norberto Pandolfi, rappresentante legale del Sig. Cola per comporre in via amichevole la vertenza relativa al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo. Il 28 novembre 1994 l'Ambasciata assicurava di aver provveduto in merito e di ciò si dava notizia all'Avv. Pandolfi. In attesa di addivenire ad un accordo, il Cerimoniale Diplomatico prov-

vedeva a togliere al Sig. Bangoura alcuni privilegi fiscali.

Il personale diplomatico secondo quanto stabilito dall'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 1961, riguardante le Relazioni Diplomatiche, è tenuto a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato accreditatario. Esso gode dell'immunità della giurisdizione penale e civile, ma nel caso di violazioni delle leggi, possono essere sospesi i privilegi e le immunità fiscali e, nei casi più gravi, si può giungere alla dichiarazione di « persona non gradita » ed alla espulsione dal Paese.

Per quanto riguarda l'eventuale assunzione da parte della Pubblica Amministrazione di obbligazione poste in essere da agenti e/o missioni diplomatico-consolari esteri vi è già stata una proposta di legge (Atto Camera 133 presentato il 15 aprile 1994 - XII Legislatura) dell'On. Caveri.

Sono in corso di esame presso questo Ministero degli Esteri le seguenti possibilità di intervento:

la formulazione di una nuova proposta di legge che preveda forme di assunzione a carico dell'erario dei debiti o di parte di essi contratti dalle Ambasciate dei paesi più poveri secondo modalità ben definite;

la possibilità di condizionare gli accordi di Cooperazione allo Sviluppo alla soluzione delle situazioni debitorie, o prevedere, negli accordi, clausole specifiche che consentano di impegnare parte dei crediti o dei debiti per il pagamento dei debiti contratti in Italia dalle rispettive Ambasciate;

la concessione, per legge, di sgravi fiscali in materia di redditi di fabbricati, a chi ha concesso in affitto ad Ambasciate propri immobili, non ne percepisce un reddito e non può tornarne in possesso;

eventuali forme di assunzione a carico dell'erario delle spese di energia elettrica, acqua e servizi telefonici, entro limiti definiti;

la messa a disposizione, o la ristrutturazione di edifici demaniali (sull'esempio di quanto fatto dal governo giapponese a

Tokyo) capaci di ospitare gratuitamente in singoli unità abitative le Ambasciate di Paesi senza mezzi finanziari sufficienti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino

BAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

quasi tutti i mezzi di stampa hanno riconosciuto ed illustrato ampiamente il potere immenso di intrusione e di condizionamento della televisione su una qualsiasi persona e i nefasti risultati che spesso questi provocano a tutti;

si assiste quotidianamente ad un bombardamento di immagini di violenza e di pornografia che non può lasciare indifferente neppure la persona più forte e preparata;

anche il giornale locale *Amico del Popolo*, n. 29, in data 15 luglio 1995, pubblicava un articolo di protesta verso il sistema delle televisioni italiane, imperniato sulla gara tra le varie emittenti a chi trasmette immagini più violente, e pubblicava una lettera inviata da un cittadino a tutte le massime autorità nazionali, nonché ai vertici Rai e Fininvest, per denunciare gli abusi a cui assistiamo sugli schermi delle televisioni italiane in cui abbondano la volgarità, la violenza e spesso anche la pornografia già in prima serata;

il giornale citato, fa presente che la differente legislazione in materia in Paesi civili ed evoluti, quali la Gran Bretagna, gli Usa o la Germania prevede una severa e rigida normativa per impedire la trasmissione e gli *spot* pubblicitari che presentino scene violente pornografiche in prima serata;

vi sono certi *spot* trasmessi il pomeriggio nelle pause dei cartoni animati che mandano chiari messaggi di *horror* e sangue nonché allusioni poco velate sulle anticipazioni dei programmi serali, ciò che

danneggia e condiziona enormemente la psiche di un bambino che vive la fase più delicata di crescita;

sarebbe opportuno portare all'attenzione nazionale quanto taluni giornali locali fanno per andare incontro alle legittime aspettative dei cittadini —:

quale giudizio esprima il Governo in merito alla scandalosa invasione del mezzo televisivo nella vita privata dei cittadini e al cattivo uso che quasi tutte le emittenti fanno, preoccupandosi esclusivamente dell'audience e non dei valori umani e spirituali;

quali iniziative intendano adottare per arginare il fiume di sangue e di violenza che invade anche gli spazi televisivi riservati ai ragazzi e per salvaguardare i valori della famiglia, altrimenti messi in pregiudizio. (4-03226)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche e stabilisce altresì i criteri da seguire nella trasmissione televisiva di films vietati ai minori.*

In particolare il comma 13 del citato articolo 15 proibisce la trasmissione integrale o parziale di films vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

Il potere sanzionatorio, in caso di inosservanza di detta norma, spetta al Garante, così come risulta esplicitamente dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223.

Inoltre l'articolo 30 della predetta legge n. 223/1990 stabilisce che nel caso di trasmissioni radiofoniche e televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

Ciò premesso in linea generale si significa che per quanto riguarda gli spot pubblicitari — per i quali, negli ultimi anni, è prevalsa la tendenza ad una accentuazione dei toni, in termini di rappresentazioni violente o sessuali, allo scopo di colpire maggiormente l'attenzione dei telespettatori — i controlli vengono svolti sia dagli organismi istituzionali (Garante per la radiodiffusione, Garante della concorrenza e del mercato), sia da organismi di autocontrollo del mondo pubblicitario.

Occorre, tuttavia, rammentare che per la radiodiffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun sistema di controllo preventivo: allo stato, gli uffici preposti possono operare solo a trasmissione avvenuta, e cioè nella fase repressiva dell'irrogazione della sanzione.

Da parte sua, la concessionaria RAI consapevole del proprio ruolo e dei conseguenti doveri, da anni ha avvertito la necessità non solo di uniformarsi ai principi riconosciuti come fondamentali per lo sviluppo individuale e collettivo, ma anche di dotarsi di un « codice » deontologico sia per quanto riguarda la rappresentazione della violenza in TV, sia in merito alla disciplina del contenuto della pubblicità: regole con verifica preventiva che gli inserzionisti ben conoscono e alle quali si assoggettano, rappresentando anche un punto di riferimento per tutta la comunicazione pubblicitaria.

In proposito, la medesima concessionaria ha rilevato che sono innumerevoli i casi nei quali sono stati rifiutati spot pubblicitari giudicati non in linea con il « codice » e quindi con la natura di servizio pubblico; o i casi nei quali è stato ritenuto conveniente trasmettere alcuni comunicati in orari di seconda serata per evitare il rischio che potessero essere visti da un pubblico non adulto.

A quest'ultimo riguardo, la ripetuta RAI ha assicurato che una particolare attenzione viene riservata alla pubblicità inserita nei programmi che si rivolgono ad un pubblico composto in prevalenza da bambini e adolescenti, facendo presente che il « codice-RAI » impone che « la pubblicità, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e ado-

lescenti, deve evitare tutto ciò che possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza e l'equilibrato sviluppo della loro "personalità"; nel contempo « la pubblicità non deve mostrare o evocare attività che possano rappresentare un rischio per l'integrità fisica di bimbi e adolescenti, né incoraggiare in loro sentimenti, atteggiamenti o comportamenti tali da compromettere lo sviluppo ed il consolidamento di positive relazioni interpersonali ».

Per quanto riguarda la normale programmazione televisiva, la RAI ha assicurato che, ben consapevole del suo compito di servizio pubblico, ha sempre posto la massima attenzione al pieno rispetto della normativa vigente in materia.

A tal proposito si rammenta che l'articolo 11 della vigente convenzione Stato-RAI approvata con d.P.R. 28 marzo 1994 stabilisce che la predetta concessionaria realizzi su ogni rete linee di programmazione per i minori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e nel contratto di servizio stipulato tra questo Ministero e la RAI, approvato con d.P.R. 4 marzo 1996, sono stati indicati i criteri da seguire nella predisposizione della citata programmazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CANGEMI. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la data di reale approvazione delle graduatorie degli idonei nei concorsi per titoli ed esami della carriera tecnica ed amministrativa è stata considerata, sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, quella sul bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in seguito all'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, ritenuto sino a quella data l'organo competente a valutare le suddette graduatorie;

l'articolo 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e il comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (che recita: « Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorso, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997, ») —:

se possa prospettarsi celermente un ampliamento dei posti al fine di adeguare compiutamente l'organico tecnico-sanitario ed amministrativo carente in numerosi atenei. (4-00854)

RISPOSTA. — In risposta al documento di sindacato ispettivo in oggetto indicato si fa presente preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. del 1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato), la data di approvazione delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici è da riferire a quella del Decreto ministeriale e non a quella del Bollettino Ufficiale del MURST, mero strumento di pubblicazione degli atti.

Quanto alla utilizzazione — se pur delimitata dall'articolo 22, comma 8, della legge 724/94 — delle graduatorie degli idonei di precedenti concorsi, e segnatamente degli idonei dei concorsi per titoli ed esami della carriera tecnica ed amministrativa banditi dalle università ai sensi dell'articolo 23 della legge 29.1.86, n. 23, spetta ai singoli Atenei, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, stabilire, di volta in volta, se utilizzare le dette graduatorie.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

CANGEMI. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il 18 ed il 19 settembre 1996 si terranno nell'università di Catania le consul-

tazioni per eleggere le rappresentanze studentesche all'interno del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a causa dell'approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo, che modifica la composizione dei detti organi;

il 29 maggio 1996, si è svolto un incontro fra i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'università ed i vertici accademici, in cui il pro-rettore, professoressa Rizzo, ha ventilato la possibilità di far svolgere nella medesima data anche la consultazione per il rinnovo della rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Catania;

com'è noto la materia degli enti di gestione delle iniziative per il diritto allo studio non rientra fra le competenze delle università, ma fra quelle delle regioni;

l'Assemblea regionale siciliana eletta il 16 giugno 1996 avrà fra i suoi compiti quello di colmare la scandalosa assenza in Sicilia — unica fra tutte le regioni italiane — di una legge sul diritto allo studio, che, tra l'altro, riveda ruolo e composizione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione;

la decisione, quindi, di far svolgere le elezioni per il rinnovo della componente studentesca dell'Opera universitaria sei mesi prima della scadenza naturale, ed evidentemente con le vecchie regole, risulta del tutto ingiustificabile;

le elezioni per le rappresentanze studentesche dell'ente per il diritto allo studio sarebbe opportuno si svolgessero, dunque, con una nuova normativa regionale, alla scadenza naturale — nel marzo del 1997 — abbinate alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei Consigli di facoltà e Corso di laurea, che si dovranno in ogni caso tenere —:

quali immediate iniziative intenda assumere al riguardo per evitare di rendere più difficile l'avviamento del necessario processo di profondo rinnovamento nelle politiche per il diritto allo studio rivolte agli studenti dell'università di Catania.

(4-01203)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si fa presente quanto a seguito specificato.*

Posto che il problema del rinnovo della componente studentesca dell'Opera Universitaria di Catania rientra nella competenza specifica della Regione, non posso che sottolineare come ogni eventuale iniziativa tesa a disciplinare tempi e modalità di elezione delle rappresentanze studentesche, all'interno del Consiglio di Amministrazione della suddetta Opera Universitaria, possa essere adottata soltanto dagli Organi regionali preposti alla gestione del diritto allo studio (articolo 11, L. 390/1991).

In ordine alla questione sollevata dall'Onorevole interrogante, è comunque mia premura evidenziare quanto comunicato in proposito dal Prof. Rizzarelli, Rettore dell'Università di Catania.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Università di Catania, dovendosi costituire la nuova composizione del Senato Accademico, sono state indette le elezioni delle nuove rappresentanze studentesche in seno allo stesso, per i giorni 19 e 20 settembre u.s. D.R. 3189 del 19.7.1996).

Per gli stessi giorni sono state fissate altresì le elezioni dei rappresentanti, in seno al Senato Accademico, del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Al fine di garantire ampia possibilità di partecipazione e fedeltà allo Statuto, mi risulta inoltre, sia stata data ogni possibile pubblicità alla scadenza elettorale.

Tuttavia, con D.R. n. 4022 del 25 settembre c.a. le operazioni di voto effettuate in data 19 e 20 settembre sono state dichiarate nulle, poiché, come verbalizzato dal Presidente della Commissione elettorale il 21 settembre u.s., non è stato raggiunto il quorum del 15% degli aventi diritto previsto dal « Regolamento per la designazione delle rappresentanze elettive in seno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università ».

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la città di Vittoria (RG) ha avuto negli ultimi anni una forte espansione territoriale;

le zone di più recente e massiccio insediamento hanno urgente bisogno di infrastrutture e di servizi adeguati alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici;

grave in particolare è la situazione per ciò che concerne i servizi postali;

gli oltre cinquantamila abitanti di Vittoria possono usufruire infatti solamente di un ufficio postale e di due succursali, ubicate nel centro della città, che effettuano orario di servizio nelle ore antimeridiane;

la situazione descritta causa gravissimi disagi agli utenti e comporta l'impossibilità di svolgere serenamente il proprio compito per gli operatori del servizio —:

se non ritenga di dover intervenire assumendo immediati provvedimenti al fine di estendere l'orario di servizio anche alle ore pomeridiane nelle succursali esistenti, al fine di alleviare i disagi fin qui registratisi;

se non ritenga necessario di porre in essere iniziative atte ad adeguare strutturalmente il servizio postale alla nuova realtà sociale ed urbana della città di Vittoria, in particolare prevedendo l'apertura di due nuove succursali ubicate nei quartieri « Forcone » e « Fanello-Chiusa inferno ».
(4-03396)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha precisato che nel comune di Vittoria sono attualmente operative tre agenzie postali: l'ufficio di Vittoria-Centro, che effettua anche il turno pomeridiano assicurando sia i servizi di bancoposta che quelli di postalettere, e due succursali ubicate nel centro storico presso le quali non è possibile attuare un prolungamento dell'orario di*

servizio a causa della limitata disponibilità di personale appartenente all'area operativa.

Quanto alla richiesta di istituire nuove agenzie nei quartieri « Forcone » e « Fanello-Chiusa inferno » l'ente Poste Italiane ha riferito di aver impartito opportune disposizioni alla competente filiale di Ragusa affinché accerti l'esistenza dei requisiti previsti per l'apertura di nuovi uffici postali (densità demografica, distanza dagli uffici vicini, traffico potenziale) e valuti l'opportunità, anche sotto il profilo economico, di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CENNAME. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1980 è stato istituito, ad Udine, presso la facoltà di lettere dell'università di Udine, il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, della durata di quattro anni e strutturato in quattro indirizzi (beni storico-artistici, beni archeologici, beni archivistico-librari, beni musicali). Successivamente, sono stati istituiti analoghi corsi in altre dodici sedi universitarie italiane, per un totale di tredici corsi, con un totale di iscritti (dato aggiornato all'anno accademico 1995-1996) di dodicimila studenti, distribuiti nei diversi indirizzi;

attualmente, il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali è equipollente, solo ed in virtù di una comunicazione del 20 gennaio 1989 del Ministero per i beni culturali al rettore dell'università degli studi di Udine, alla laurea in lettere e filosofia. Per questa equipollenza, i laureati possono accedere ai concorsi per il settimo e l'ottavo livello di qualifica (ossia storico dell'arte, bibliotecario, archeologo, archivistico e relativi collaboratori), previa frequenza, come richiesto anche ai laureati in lettere e filosofia, di un corso di specializzazione post-universitario a paga-

mento, a numero chiuso e della durata di uno, due o tre anni: in questi corsi vengono affrontate materie che i laureati in conservazione dei beni culturali hanno già, a differenza di quelli in lettere e filosofia, approfondito durante il loro corso di laurea, risultando in tal modo l'equipollenza a tutto svantaggio dei primi. Inoltre, il fatto che l'equipollenza di cui sopra non sia sancita per legge, fa sì che, in alcuni concorsi, non specifici del settore dei beni culturali, banditi sia dall'amministrazione statale che dagli enti locali, essa non venga riconosciuta, con la conseguente esclusione dei candidati;

l'apertura delle frontiere nell'Unione europea imporrà la soluzione per l'equipollenza fra titoli, dato che all'estero non esistono scuole di specializzazione o simili, e ciò potrà rendere necessaria la chiusura di quelle attualmente esistenti nel nostro paese;

con ordinanza ministeriale n. 331 del 30 ottobre 1991 ai laureati in conservazione dei beni culturali è, paradossalmente, precluso l'insegnamento negli istituti magistrali, professionali e nei licei di materie come disegno, storia dell'arte ed educazione artistica;

nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, che stabilisce le qualifiche funzionali dei dipendenti degli enti locali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio museale, archivistico e bibliografico è affidata, per lo più, a profili di terzo o quarto livello (operatore, esecutore, istruttore), per i quali è richiesta la sola licenza media. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica non prevede profili di settima qualifica per operatori in archivi, musei ed altri settori dei beni culturali (escluso il caso di bibliotecario laureato), nonché quelli di ottava qualifica;

al momento risultano laureati circa ottocento studenti, dei quali solo una parte trascurabile, per i motivi su elencati, ha trovato occupazione nel settore dei beni culturali, mettendo a frutto le conoscenze acquisite nel corso degli studi -

se non ritengano opportuno, per tutelare i laureati in conservazione dei beni culturali, almeno nel loro settore di competenza, abolire, per essi e soltanto per essi, la richiesta di frequenza della scuola di specializzazione prevista nei concorsi statali per il settimo e l'ottavo livello di qualifica;

se non ritengano opportuno sancire con legge l'equipollenza del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali alle lauree in lettere e filosofia, estendendo, così di fatto, i concorsi pubblici previsti per queste ultime ai laureati in conservazione;

se non intendano modificare i bandi di concorso per l'insegnamento nelle scuole, privilegiando, per alcuni di essi, la laurea in conservazione dei beni culturali o almeno rendendo anche a loro accessibili le classi di concorso sotto elencate: 025A storia dell'arte (istituti magistrali, tecnici femminili, professionali, licei e scuola magistrale); 028A educazione artistica (scuola media inferiore); 024A disegno e storia del costume; 004A arte del tessuto, della moda, del costume; 006A arte della ceramica; 007A arte della fotografia e della grafica pubblicitaria; 008A arte della grafica e dell'incisione; 009A arte della stampa e del restauro del libro; 010A arte dei metalli e dell'oreficeria; 005A arte del vetro; 012D arte della serigrafia e fotoincisione; 005D arte della tessitura e della decorazione dei tessuti; 018D arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio; 013D arte della tipografia e della grafica pubblicitaria; 010D arte della fotografia e della cinematografia; 007D arte del restauro della ceramica e del vetro; 019D arte delle lacche, della doratura e del restauro; 031A storia della musica; 032A storia della musica;

se infine non ritengano che sia necessario un maggiore coordinamento tra i Ministeri dei beni culturali e ambientali, dell'istruzione e dell'università e ricerca scientifica per promuovere, di concerto con i Ministri del lavoro e per la funzione pubblica, gli sbocchi professionali e le specifiche competenze che i laureati in con-

servazione dei beni culturali possono ricoprire nell'amministrazione centrale e nelle realtà locali (musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, eccetera).

(4-04892)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, l'interrogante esprime preoccupazione in ordine alle inadeguatezze dei bandi di concorso pubblici per l'assunzione di laureati in conservazione dei beni culturali da inserire nel mondo della scuola, ovvero in quello della tutela dei beni culturali nell'Amministrazione centrale e nelle realtà locali.*

Giova evidenziare in proposito l'impegno costante di questo Ministero, al fine di risolvere ogni problematica inerente agli sbocchi professionali dei laureati in conservazione dei beni culturali, in modo adeguato alla specificità del proprio titolo di studi.

A tal proposito, in data 25 giugno c.a., si è tenuta presso il M.U.R.S.T. una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Funzione pubblica, del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di definire l'accesso ai pubblici concorsi nonché l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.

Il successivo 25 ottobre u.s., il Consiglio Universitario Nazionale, in ordine a problemi relativi al corso di laurea in « Conservazione dei beni culturali », ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza della laurea di cui sopra, — a parità di requisiti curriculari —, alla laurea in Lettere, ai fini dell'ammissione all'insegnamento nella Scuola secondaria.

Il C.U.N. ha espresso altresì parere favorevole al riconoscimento del valore del titolo, quale requisito preferenziale, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi nell'ambito dell'area dei Beni Culturali.

Il competente Ufficio del Dicastero da me rappresentato, intende peraltro inviare detto parere al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al Ministero dei Beni Culturali ed ambientali.

Inoltre, è mia premura rappresentare agli Onorevoli interroganti l'intento del M.U.R.S.T. di interpellare nuovamente il C.U.N. in argomento, al fine di estendere l'equipollenza della laurea in « Conservazione dei beni culturali » alla laurea in Lettere anche ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

CHIAVACCI, LEONI e PEZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

dal 15 luglio in poi era prevista a Roma la riunione del Parlamento curdo in esilio, in un locale di palazzo Valentini messo a disposizione dalla amministrazione provinciale di Roma;

nelle ultime quarantott'ore precedenti la riunione, previsioni ed esigenze non chiarite, sollevate da funzionari del ministero degli esteri hanno suggerito il trasferimento dell'assemblea in un locale privato dell'estrema periferia, come affermato all'apertura dei lavori dal rappresentante del consiglio, provinciale;

in varie occasioni l'Italia ha espresso comprensione e sostegno alla lotta del popolo curdo per la rivendicazione dei propri diritti di autonomia e per la affermazione della propria identità culturale, lotta contrastata dal Governo turco con grande durezza e spesso in violazione dei diritti umani —:

quali valutazioni abbiano condotto a tale decisione facendo prevalere ragioni di opportunità su quelle di carattere umanitario e di sostegno al movimenti di liberazione, da sempre patrimonio del popolo italiano e delle sue istituzioni;

quali richieste siano state, eventualmente, avanzate dalle autorità turche presso il nostro Governo. (4-02126)

RISPOSTA. — Rispondendo all'interrogazione dell'On. Chiavacci in merito alla questione del Parlamento del Kurdistan, e più precisamente sull'Assemblea del Parlamento Curdo in Esilio che si è riunita a Roma dal 15 al 18 luglio 1996, l'azione intrapresa dal Governo si è articolata in due direzioni: da un lato, avviare un coinvolgimento diretto delle sedi istituzionali dello Stato nell'evento, per non compromettere un'azione diplomatica in corso, di pressione e sollecitazione verso il Governo turco mirante a ottenere un atteggiamento più disponibile al rispetto dei diritti umani; dall'altro, rispettare il principio fondamentale vigente nel nostro ordinamento democratico che garantisce libertà di parola e di associazione nel territorio italiano a chiunque non vi abbia commesso crimini perseguibili per legge.

Su questi presupposti, la Farnesina è intervenuta sulle Autorità della Provincia di Roma per chiedere che l'Assemblea del Parlamento curdo in esilio fosse ospitata non più nei locali istituzionali della Provincia bensì in una sala pubblica non istituzionale.

La decisione è stata presa dopo una verifica della normativa e della prassi applicata dagli altri principali Paesi europei in occasioni precedenti ed analoghe, da cui sono risultati, in numerosi casi, atteggiamenti ben più rigidi ed ostativi di quelli verso cui si è orientato il Governo italiano.

La posizione in parola, è frutto di una decisione presa in tutta indipendenza di giudizio, prima che, da parte turca, si manifestasse a livello diplomatico l'inquietudine di Ankara per lo scenario che si andava delineando. Si desidera, quindi smentire ventilate ipotesi di « accomodamenti » alle posizioni del Governo di Ankara che configurano scenari assolutamente estranei, non solo in questo caso ma sul piano generale, alla conduzione della politica estera dell'Italia.

Evocando gli interessi generali della politica estera italiana, la Farnesina ha inteso fare riferimento alla precisa collocazione dell'Italia nel Mediterraneo, e alle ragioni di opportunità che militano per mantenere rapporti proficui con tutti i Paesi che vi si affacciano, nell'obiettivo più alto e prioritario di contribuire alla stabilità dell'area.

Un secondo ordine di considerazioni, connesso con il primo, riguarda il fatto che comportamenti diversi da quelli improntati alla volontà di collaborazione e dialogo finirebbero per ridurre, anziché rafforzare, i margini di influenza dell'Italia nei rapporti con gli altri Partners.

Il Governo desidera nuovamente ribadire in questa occasione che la decisione in questione non inficia e non è in contrasto con la posizione dell'Italia in tema di diritti umani in Turchia, che consideriamo sia urgente migliorare qualitativamente nell'interesse stesso di Ankara.

È proprio su questi temi del rispetto dei diritti umani, con riferimento anche alla questione curda, che il Presidente Prodi si è concentrato nei suoi ultimi colloqui ad Ankara il 3 settembre 1996. Come egli stesso ha assicurato, i suoi interlocutori turchi gli hanno dato risposte su vari temi, tra i quali anche le preoccupazioni che ci sono in Europa per quanto riguarda i diritti e che stanno a cuore dell'opinione pubblica. In tale occasione egli ha fra l'altro spiegato l'atteggiamento italiano sulla questione della riunione del Parlamento curdo in esilio a Roma.

Il Governo intende continuare la sua azione di pressione e sensibilizzazione nei confronti delle Autorità turche, sempre nello spirito costruttivo che ci caratterizza e con l'obiettivo finale di contribuire a creare le condizioni necessarie per un avvicinamento della Turchia all'Europa. È interesse dell'Italia e dell'Europa non isolare la Turchia — isolamento che peraltro nell'attuale congiuntura interna favorirebbe un ulteriore ripiegamento su posizioni integralistiche — ma continuare a mantenere un dialogo costante anche se critico sulla situazione dei diritti dell'uomo e delle minoranze.

Sono in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione sull'azione del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CUCCU. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

i corsi relativi ai diplomi universitari previsti dalla legge 341 del 1990 sono stati avviati in molti atenei tanto che sono stati già conferiti i primi diplomi;

mancono ancora leggi di riferimento nazionali che disciplinino adeguatamente i nuovi titoli in relazione agli accessi nella pubblica amministrazione e nelle attività professionali;

in attesa della predetta disciplina legislativa alcuni collegi professionali hanno stipulato convenzioni con diverse sedi universitarie per l'attuazione di corsi di diplomi universitari finalizzati prevalentemente all'ampliamento delle conoscenze di base dei diplomati della scuola secondaria superiore;

in particolare, il collegio nazionale dei geometri ha firmato una convenzione con l'università di Padova per l'attivazione di un corso di diploma universitario in « gestione tecnica ed Amministrativa in Agricoltura » con orientamento « Geometra »;

se sia stata prevista ed osservata la norma per cui l'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso all'università oppure se siano stati privilegiati i possessori del diploma di geometra;

se sia stato previsto ed utilizzato per la didattica personale fornito di preparazione tecnico-scientifica nonché dei titoli accademici idonei per la formazione di diplomati universitari e, in caso contrario, cosa si intenda fare per garantire il rispetto della legge e delle prerogative accademiche. (4-02908)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare di cui in oggetto, si rappresenta quanto a seguito specificato.*

Come è noto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 341/90 sono state avviate delle complesse procedure per l'attivazione presso le Università dei corsi di Diplomi Universitari previsti dall'articolo 2 della legge stessa sulla base delle richieste

dei singoli Atenei formulate in sede di predisposizione dei Piani di sviluppo universitari.

Con l'approvazione del Piano di sviluppo per l'Università per il periodo 1991/93 (decreto del Presidente della Repubblica 28.12.1991), sulla base delle specifiche richieste degli Atenei, sono state definite circa 70 tipologie di corsi di diploma universitari che hanno consentito di attivare a tutt'oggi nelle rispettive sedi accademiche oltre 500 corsi di diplomi universitari.

Circa gli sbocchi dei diplomati universitari sia nel settore pubblico che in quello privato sono sorti diversi problemi specialmente per quei diplomati (di area ingegneristica) che per esercitare la professione debbono pregiudizialmente iscriversi agli Albi professionali. A tale riguardo il competente Ministero di Grazia e Giustizia e i relativi Ordini professionali hanno avviato le procedure di modifica dei criteri di accesso che si sono concretizzate in diverse iniziative parlamentari, ancora non perfezionate.

Circa poi l'accesso al pubblico impiego dei diplomati universitari, da tempo sono state avviate consultazioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma quarto, della riferita legge n. 341/90.

Al fine di razionalizzare e semplificare la relativa procedura è stata inserita (articolo 13, comma 12) nel d.d.l. recante « misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo », già approvato dal Senato il 24.10.96 (AC 2564), la seguente norma: « Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall' articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari ».

Tale norma consente di valutare il titolo di diploma universitario direttamente in sede degli accordi di comparto previsti dal-

l'articolo 51 del d. leg.vo n. 29/93, in considerazione delle specifiche professionalità dei diplomati stessi.

In relazione infine alla situazione specifica dell'Università di Padova, delineata dall'On.le Interrogante si fa presente che lo stesso Ateneo, come segnalato dal Rettore, per l'ammissione al Corso di Diploma universitario in « Gestione tecnica e Amministrativa in Agricoltura » orientamento « Geometra » attivato per il presente Anno Accademico 1996/1997 ha rispettato il dettato legislativo previsto dalla Legge 910/69.

Sono stati pertanto ammessi al predetto corso tutti coloro che sono risultati in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale, non riservando alcuna priorità ai possessori del diploma di Geometra.

Per quanto concerne l'iscrizione al diploma in questione, essa scaturisce da una graduatoria compilata sulla base del voto del diploma di maturità (40% del punteggio totale) e dei risultati di una prova di ammissione basata su un test a risposte multiple (60% del punteggio totale). Le domande della prova di ammissione vertono su materie tecniche, solo in parte orientate alla preparazione più specifica impartita negli istituti tecnici per geometri conservando, nel complesso, carattere generale tale da consentire anche a diplomati provenienti da altre scuole secondarie di superare la prova di ammissione, come del resto già verificatosi in questo primo anno.

Circa l'ultimo oggetto dell'interrogazione, si fa presente che per la didattica del Diploma Universitario in questione i docenti individuati risultano forniti della preparazione tecnico scientifica necessaria nonché dei titoli accademici idonei per la formazione richiesta dal diploma medesimo. In particolare, gli 11 moduli didattici previsti per l'Anno Accademico 1996/97 sono stati affidati per supplenza dal Consiglio della Facoltà di Agraria a 2 professori di ruolo di I fascia, a 3 professori di ruolo di seconda fascia, a 4 ricercatori universitari confermati, a 1 assistente ordinario e per un modulo mediante un contratto ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 382/ ex articolo 100 lettera d.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

DAMERI, PEZZONI, EVANGELISTI, LEONI e SETTIMI. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero. — Per sapere — premesso che:*

secondo dati forniti dal consolato italiano di Friburgo, nella circoscrizione di Friburgo-Brisgovia sono attualmente residenti oltre 42 mila italiani, di cui 22 mila nelle province di Breisgan-Hochschwarzwald, Emmendingen, Hortuan, Lorrach e Schwarzwald, in un raggio di circa ottanta chilometri rispetto alla sede consolare esistente;

nelle ulteriori quattro province della circoscrizione risiedono oltre ventimila connazionali, i quali, per utilizzare i servizi del consolato, devono attraversare la Foresta nera, in assenza di rete autostradale e di collegamento di mezzi pubblici;

al centro di questa vasta area si trova la città di Singen e le locali autorità municipali hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione sedi opportune per ospitare la presenza di un adeguato servizio ai nostri connazionali;

con Singen sono inoltre confinanti altre tre province di appartenenza alla circoscrizione consolare di Stoccarda (Ravensburg, Sigmaringen e Friedrichshafen), in cui risiedono seimila italiani che potrebbero più agevolmente riferirsi a Singen;

è in corso il processo di ristrutturazione della rete consolare che razionalizza e riorganizza questa struttura, decisiva per il nostro Paese sotto il profilo politico-istituzionale, di promozione culturale, di sostegno alle attività di promozione delle attività economico-commerciali, processo all'interno del quale è possibile qualificare

l'attività consolare anche sotto l'aspetto di servizio efficace ed efficiente ai nostri connazionali —:

se sia a conoscenza della situazione sopra illustrata;

se e quali iniziative abbia intrapreso e siano allo studio per rispondere alle esigenze suesposte, anche in considerazione della petizione sottoscritta da oltre settanta cittadini residenti nella circoscrizione consolare di Friburgo-Brisgovia, che richiede l'apertura di un'agenzia consolare a Singen. (4-05432)

RISPOSTA. — La richiesta di istituire una Agenzia Consolare a Singen (RFG) è pervenuta al Ministero degli Affari Esteri, e appare suffragata da ragioni reali di disagio per la collettività ivi residente.

In particolare le distanze dal Consolato e le carenze infrastrutture viarie configurano una situazione per certi versi anomala almeno relativamente al contesto europeo occidentale.

Gli Onorevoli interroganti sanno che è iniziato un vasto progetto di riorganizzazione e ristrutturazione della Rete Diplomatico-Consolare italiana per renderla maggiormente rispondente ai mutamenti intervenuti nello scenario internazionale e, nel contempo, più efficace ed efficiente nel campo dei servizi alle collettività residenti all'estero attraverso processi di ammodernamento tecnologico e informatico e di semplificazione delle procedure.

Tale processo di razionalizzazione che, per quanto riguarda l'Europa, si concretizzerà nei prossimi mesi in Svizzera, dovrà successivamente riguardare la Germania. Anche se sarebbe ipocrita nascondere il fatto che, in linea generale, la presenza consolare italiana in Europa Occidentale appare sovradimensionata — per ragioni storiche e politiche — a discapito di altre aree del mondo, è opinione del Ministero degli Affari Esteri che in sede di analisi della razionalizzazione della rete per la Germania, si dovrà considerare con attenzione l'esigenza

di rendere un servizio meno disagiata alla collettività di quell'area territoriale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni i laureati in medicina specializzandi si stanno astenendo da ogni attività ospedaliera a Verona e in tutta Italia;

tale situazione è originata dal profondo disagio degli specializzandi in relazione all'attività assistenziale, sostenuta in completa sostituzione del personale medico dipendente;

l'attività che sostengono non è riconosciuta dal punto di vista giuridico, ma comporta comunque responsabilità civile e penale;

il lavoro effettuato copre interi settori della nostra assistenza sanitaria e, pertanto, tale situazione crea gravissimi disservizi agli utenti già fortemente penalizzati —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire, convocando immediatamente le parti interessate e riconoscendo in questo modo i diritti legittimi degli specializzandi ed assicurando il ritorno alla normalità del servizio sanitario;

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche attraverso provvedimenti normativi urgenti, in attesa di riformare il settore in oggetto e di rivedere radicalmente la legge n. 257 del 1991 riconoscendo il valoroso e determinante apporto degli studenti per l'onerosa attività svolta —:

se il Ministro non ritenga opportuno riconoscere alla categoria in discussione immediato status di lavoratore, e non solamente di studente. (4-01504)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On.le Giorgetti, si fa presente che presso questo Ministero si è

costituito un gruppo interno di consulenza tecnica, incaricato di esaminare le problematiche più importanti in tema sanitario, tra cui quella attinente all'attività assistenziale degli specializzandi e quella relativa alla individuazione dei criteri per garantire una formazione specialistica qualificata.

Il risultato dei lavori del suddetto gruppo, con eventuali proposte e suggerimenti sarà demandato al Ministero della Sanità per la promozione dei conseguenti provvedimenti, anche legislativi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

LUCCHESI. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il problema del popolo curdo non può essere oggetto di meschine manovre, ma va affrontato dal nostro Ministero degli esteri ed in sede mondiale —:

se siano a conoscenza che la provincia di Roma ha deciso di ospitare, nella sede del proprio consiglio, il Parlamento curdo in esilio, composto da 65 membri;

se una provincia possa sostituirsi al Ministero degli affari esteri e se possa, al di fuori dei propri compiti istituzionali, adoperare soldi del contribuente per finalità non di propria competenza;

se la provincia di Roma, invece di espletare compiti non propri, non debba occuparsi delle funzioni stabilite dalle precise norme che ne disciplinano i compiti;

cosa intenda fare il Governo per bloccare queste manifestazioni assurde degli enti locali e, soprattutto, per fermare lo spreco di pubblico denaro che in tal modo continua, malgrado le promesse del Governo. (4-02124)

RISPOSTA. — Rispondendo all'interrogazione dell'On. Lucchese in merito alla questione del Parlamento del Kurdistan, e più precisamente sull'Assemblea del Parlamento Curdo in Esilio che si è riunita a Roma dal

15 al 18 luglio 1996, l'azione intrapresa dal Governo si è articolata in due direzioni: da un lato, avviare un coinvolgimento diretto delle sedi istituzionali dello Stato nell'evento, per non compromettere un'azione diplomatica in corso, di pressione e sollecitazione verso il Governo turco mirante a ottenere un atteggiamento più disponibile al rispetto dei diritti umani; dall'altro, rispettare il principio fondamentale vigente nel nostro ordinamento democratico che garantisce libertà di parola e di associazione nel territorio italiano a chiunque non vi abbia commesso crimini perseguibili per legge.

Su questi presupposti, la Farnesina è intervenuta sulle Autorità della Provincia di Roma per chiedere che l'Assemblea del Parlamento curdo in esilio fosse ospitata non più nei locali istituzionali della Provincia bensì in una sala pubblica non istituzionale.

La decisione è stata presa dopo una verifica della normativa e della prassi applicata dagli altri principali Paesi europei in occasioni precedenti ed analoghe, da cui sono risultati, in numerosi casi, atteggiamenti ben più rigidi ed ostativi di quelli verso cui si è orientato il Governo italiano.

La posizione in parola, è frutto di una decisione presa in tutta indipendenza di giudizio, prima che da parte turca, si manifestasse a livello diplomatico l'inquietudine di Ankara per lo scenario che si andava delineando. Si desidera, quindi smentire ventilate ipotesi di « accomodamenti » alle posizioni del Governo di Ankara che configurano scenari assolutamente estranei, non solo in questo caso ma sul piano generale, alla conduzione della politica estera dell'Italia.

Evocando gli interessi generali della politica estera italiana, la Farnesina ha inteso fare riferimento alla precisa collocazione dell'Italia nel Mediterraneo, e alle ragioni di opportunità che militano per mantenere rapporti proficui con tutti i Paesi che vi si affacciano, nell'obiettivo più alto e prioritario di contribuire alla stabilità dell'area. Un secondo ordine di considerazioni, connesso con il primo, riguarda il fatto che comportamenti diversi da quelli improntati alla volontà di collaborazione e dialogo finirebbero per ridurre, anziché rafforzare, i

marginii di influenza dell'Italia nei rapporti con gli altri Partners.

Il Governo desidera nuovamente ribadire in questa occasione che la decisione in questione non inficia e non è in contrasto con la posizione dell'Italia in tema di diritti umani in Turchia, che consideriamo sia urgente migliorare qualitativamente nell'interesse stesso di Ankara.

È proprio su questi temi del rispetto dei diritti umani, con riferimento anche alla questione curda, che il Presidente Prodi si è concentrato nei suoi ultimi colloqui ad Ankara il 3 settembre 1996. Come egli stesso ha assicurato, i suoi interlocutori turchi gli hanno dato risposte su vari temi, tra i quali anche le preoccupazioni che ci sono in Europa per quanto riguarda i diritti e che stanno a cuore dell'opinione pubblica. In tale occasione egli ha fra l'altro spiegato l'atteggiamento italiano sulla questione della riunione del Parlamento curdo in esilio a Roma.

Il Governo intende continuare la sua azione di pressione e sensibilizzazione nei confronti delle Autorità turche, sempre nello spirito costruttivo che ci caratterizza e con l'obiettivo finale di contribuire a creare le condizioni necessarie per un avvicinamento della Turchia all'Europa. È interesse dell'Italia e dell'Europa non isolare la Turchia — isolamento che peraltro nell'attuale congiuntura interna favorirebbe un ulteriore ripiegamento su posizioni integralistiche — ma continuare a mantenere un dialogo costante anche se critico sulla situazione dei diritti dell'uomo e delle minoranze.

Sono in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione sull'azione del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

MAMMOLA, ROSSO, ARMOSINO e VINCENZO BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

al termine del telegiornale notturno di Rai Due di venerdì 27 settembre 1996,

nel corso della rassegna stampa dei quotidiani dell'indomani mattina, il giornalista incaricato del servizio, dopo la consueta esposizione dei titoli delle varie testate, ha mostrato ai telespettatori una videocassetta di un vecchio film americano che il successivo sabato 28 sarebbe stata posta in vendita in allegato a l'Unità;

il medesimo giornalista, nel mostrare la videocassetta, ne raccomandava l'acquisto, sottolineando quelli che erano a suo avviso i pregi del film in vendita ed aggiungendo, esattamente come pubblicizzato nelle locandine che presso le edicole pubblicizzavano il lancio del film, che l'acquisto della cassetta era una opportunità da non lasciarsi sfuggire;

la vendita in allegato a l'Unità di videocassette con film è abitualmente pubblicizzata dalla Rai, sia in televisione che attraverso la Radio, con normali spot pubblicitari;

non risulta chiaro se anche questa comunicazione del giornalista nel corso del telegiornale fosse compresa nel contratto per il lancio pubblicitario della iniziativa del quotidiano nel qual caso gli spettatori avrebbero dovuto essere correttamente informati che l'esposizione della cassetta ed i giudizi sul film erano un fatto pubblicitario, con la consueta sovraimpressione « messaggio promozionale »;

nel caso invece in cui il lancio del film nel corso di un programma di informazione sui contenuti dei quotidiani sia dovuto ad una iniziativa autonoma del giornalista, occorrerebbe chiarire quali siano le ragioni che hanno indotto il giornalista medesimo a trasformarsi in un imbonitore pubblicitario, per evitare il ripetersi in futuro di analoghe estemporanee iniziative;

è necessario intraprendere ogni azione perché la Rai gestisca in modo chiaro e trasparente tutti gli accordi pubblicitari, al fine di tutelare il telespettatore —:

se l'Unità sia considerato organo di partito, ed usufruisca quindi dei contributi previsti dalla legge per questo genere di stampa;

se esiste una normativa, ovvero una consolidata tradizione della Rai, che vieti la trasmissione di messaggi pubblicitari riguardanti gli organi di informazione dei partiti politici e, in questo caso, per quale ragione si continui ad accettare *spot* occulti o palesi de *l'Unità*. (4-03821)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il quotidiano L'Unità, organo ufficiale del Partito Democratico della Sinistra, ha diritto, in base alla normativa vigente, alle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 10, della Legge n. 250 del 7 agosto 1990.

I requisiti previsti dalla succitata legge riguardano esclusivamente la rappresentanza parlamentare della forza politica di riferimento e di conseguenza è esclusa qualsiasi valutazione sulle iniziative commerciali della testata.

Per quanto riguarda poi la presunta pubblicizzazione da parte della RAI della videocassetta allegata al quotidiano L'Unità, si fa presente che la concessionaria RAI, interpellata in merito, ha precisato che l'annuncio dato nell'edizione notturna del TG2 del giorno 27.9.1996 dal conduttore della rassegna stampa, non può considerarsi pubblicitario.

Si è trattato infatti di un comunicato informativo della durata di pochi secondi; simili iniziative divulgative sono state fornite dalla stessa concessionaria per tutte le attività promozionali attuate di volta in volta dai diversi quotidiani.

Tuttavia, al fine di evitare ulteriori contestazioni e malintesi, la RAI è giunta alla determinazione di non menzionare più, nel corso della suddetta rassegna stampa, alcuna iniziativa promozionale, ancorché a contenuto culturale, posta in essere dagli editori della carta stampata.

Il Sottosegretario di Stato per l'Editoria: Arturo Mario Luigi Parisi.

MENIA, GASPARRI, SELVA, CONTENTO, FRAGALÀ, RALLO, TREMA-

GLIA, MORSELLI, ZACCHERA e MITOLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, mentre firmava a Zagabria due accordi bilaterali tra Italia e Croazia con il suo omologo Granic, uno dei quali sulla tutela delle minoranze, il municipio di Fiume vietava alla comunità degli italiani del capoluogo Quarnerino di usare la dizione italiana della città nei manifesti e negli inviti che annunciavano la celebrazione dei cinquant'anni di attività della comunità stessa, imponendo di scrivere « città di Rijeka » anziché « Fiume »;

quale sia l'opinione del ministro interrogato e se ritenga di elevare nei riguardi dell'autorità croata formale protesta o di assumere analoghi altri passi;

se, infine, valuti che questo episodio la dica lunga sui reali propositi ed intendimenti croati nei confronti dell'Italia e della nostra minoranza oltre confine.

(4-05077)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano è a conoscenza dell'episodio cui l'interrogazione fa riferimento e ha manifestato alle Autorità croate disappunto e dissenso.*

Risulta, in ogni caso, che la Comunità Italiana era informata che, per ottenere dal Municipio di Fiume la stampa a suo carico degli inviti alle manifestazioni celebrative del cinquentenario, la città doveva necessariamente essere indicata con la dizione croata.

Gli inviti in lingua italiana alle predette celebrazioni (e non anche i manifesti), recavano dunque, con il consenso implicito degli organismi direttivi della Comunità Italiana, la dizione « Rijeka ». La copertina del Programma della Cerimonia che si è svolta al Teatro di Fiume, stampata sempre a carico del Municipio, riportava anche la dizione italiana della città.

Come confermato dall'Ufficio della Commissione per il riesame degli Accordi di Osimo, onde evitare il ripetersi di simili situazioni, è stata inserita nel Trattato sui diritti delle minoranze tra l'Italia e Croazia,

firmato a Zagabria lo scorso 5 novembre, una clausola volta al rispetto dei diritti acquisiti (tra questi, in primo luogo, il bilinguismo). Tali diritti potranno nel futuro essere fatti valere dall'Italia in quanto riconosciuti in uno strumento internazionale, quale appunto il sopramenzionato Trattato.

Siamo sicuri che il nuovo Trattato costituisce una cornice giuridica più favorevole all'affermazione e all'esercizio dei diritti delle nostre comunità e, in ogni caso, è impegno del Governo agire perché dei diritti acquisiti o maturati sia sempre assicurato il concreto esercizio.

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri: Fassino.

MOLINARI, BOCCIA, IZZO, PITTELLA e SICA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio di amministrazione dell'Inps con deliberazione adottata nella seduta del 19 luglio 1996 ha fissato le attribuzioni dei propri venti dipartimenti regionali;

nell'allegato 2 alla predetta deliberazione vengono individuati tra essi cinque dipartimenti regionali (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) a livello di dirigente, in correlazione alle ridotte dimensioni funzionali e di bacino di utenza;

per le funzioni che il regolamento di organizzazione colloca esclusivamente a livello di dirigente generale, i predetti cinque dipartimenti regionali si raccordano come segue: la Valle d'Aosta al Piemonte, il Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria al Lazio, il Molise all'Abruzzo, la Basilicata alla Puglia;

tale decisione mortifica l'autonomia delle cinque regioni interessate e ne lede la dignità istituzionale;

lo svolgimento di rilevanti funzioni in sedi extraregionali riduce l'efficacia del

servizio e reca conseguenze negative per il buon funzionamento dei dipartimenti regionali delle regioni « dipendenti » —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per ottenere la revoca del provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Inps citato in premessa e quali concrete azioni intenda svolgere affinché l'Inps istituisca correttamente in tutte le regioni propri dipartimenti regionali a livello di dirigente generale. (4-02389)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione non ha ancora adottato provvedimenti di modifica dell'Ordinamento dei servizi dell'Istituto e che quanto rappresentato dalla S.V. On.le corrisponde quindi ad un progetto di revisione organizzativa tuttora in fase di istruttoria.*

L'INPS ha precisato che l'intenzione di raccordare per determinate funzioni le regioni di più ridotte dimensioni funzionali ad altre regioni non si pone in termini di limitazione dei compiti sostanziali di gestione delle strutture di produzione attribuiti indistintamente a tutte le regioni.

Tale raccordo è limitato a specifiche esigenze di messa a disposizione delle risorse che vanno correlate a criteri di economie di scala e di armonizzazione con i contenuti di responsabilità delle funzioni stabiliti per i Dirigenti Generali dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993.

L'Istituto, infine, ha fatto presente che, anzi, il progetto di ristrutturazione citato dalla S.V. On.le eleva a 15 il numero delle strutture regionali riferite alla posizione di Dirigente Generale che è attualmente prevista per sole 12 regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

il disegno di legge (atto camera n. 1037) relativo alla conversione in legge

del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, prevede la proroga, fino al 30 settembre 1996, del Consiglio universitario nazionale;

quella citata è, inspiegabilmente, l'ennesima proroga dei termini di scadenza previsti per il Consiglio universitario nazionale, i cui componenti sono in carica fin dall'ottobre 1989, data di costruzione del Consiglio universitario nazionale stesso —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di dare esecuzione alle procedure necessarie per la nuova elezione del Consiglio universitario nazionale, che da troppi anni opera in regime di prorogatio.
(4-00886)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata dall'On. Napoli, si fa presente che il decreto legge 7.1.1995, convertito dalla legge 8.3.1995, n. 63 prevedeva la proroga del Consiglio universitario nazionale nella sua composizione fino al rinnovo da realizzare secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19.11.1990, n. 341 e del relativo regolamento di attuazione e, comunque, non oltre il 30.6.1995.

In esecuzione di tale disposizione il Ministero ha predisposto il regolamento in parola che è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 167 del 1.2.1996.

I tempi necessari per l'adozione di tale provvedimento sono stati piuttosto lunghi in quanto è stato necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari; conseguentemente, con una serie di decreti legge reiterati si è provveduto a prorogare l'attuale CUN per consentirne il funzionamento quale organo consultivo essenziale per il perseguimento dei compiti previsti dall'attuale ordinamento universitario.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento è stata emanata l'ordinanza ministeriale in data 15.4.1996 con la quale sono state disciplinate le modalità elettorali per la scelta dei rappresentanti del personale docente,

non docente e degli studenti da nominare nel nuovo Consiglio Universitario Nazionale.

La citata ordinanza prevedeva la ripartizione dei seggi (n. 30) in 14 grandi aree disciplinari e la suddivisione dei seggi fra le tre categorie di docenti ordinari, associati e ricercatori nel modo seguente: alle quattro aree disciplinari costituite dal maggior numero di elettori erano assegnati tre seggi da attribuire rispettivamente ad un docente ordinario, ad un associato e ad un ricercatore; alle successive tre aree erano assegnati due seggi, uno da attribuire ad un professore ordinario, l'altro ad un professore associato o ad un ricercatore in base al rapporto numerico più favorevole tra le due categorie; alle ultime due aree era assegnato un seggio da riservare ad un professore ordinario.

Avverso l'ordinanza sono stati presentati alcuni ricorsi presso il TAR del Lazio con i quali si eccepiva che, essendo stato assegnato un solo seggio riservato ai professori ordinari nelle due aree disciplinari meno numerose, è stato leso il diritto di rappresentanza delle due altre categorie di docenti, associati e ricercatori, in quanto ad esse non è stato attribuito l'elettorato passivo.

Il TAR ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti dell'ordinanza presentata dai ricorrenti e il Ministro ha dato esecuzione a tale decisione con proprio decreto disponendo la sospensione delle operazioni elettorali già fissate per il giorno 8 luglio, anche per tener conto delle esigenze rappresentate dagli studenti (che avevano chiesto il differimento delle elezioni ad un periodo in cui non erano in corso esami di profitto e di laurea), e degli esiti di una verifica del regolamento elettorale al fine di garantire all'interno delle aree disciplinari una adeguata rappresentanza delle diverse componenti.

Al fine di assicurare l'elettorato attivo e passivo a tutte le componenti dei docenti (ordinari, associati e ricercatori) - eliminando così le incongruenze che avevano determinato l'insorgere del contenzioso e l'intervento degli organi giurisdizionali - il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto a far

inserire nel disegno di legge governativo recante « Misure in materia di immediato snellimento sull'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo As 1034 » un'apposita norma (articolo 14) di riordino del CUN e di semplificazione delle procedure per la nomina dei componenti.

Con tale disposizione, già approvata dal Senato (AC 2564), è stato modificato, in particolare il numero, previsto dall'articolo 10 della legge 341/1990, dei membri da eleggere in rappresentanza delle aree disciplinari (da 30 ad un massimo di 45).

In considerazione dei tempi necessari all'approvazione del suddetto provvedimento legislativo e all'espletamento delle procedure per il rinnovo del CUN è stata prevista, con l'ultimo decreto legge 13.9.1996, n. 475, convertito nella legge 5.11.1996, n. 573, la proroga dell'organo consultivo fino al 28 febbraio 1997.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

OLIVO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia, della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con legge 18 gennaio 1994, n. 59, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno costituito l'ordine dei tecnologi alimentari;

il titolo di tecnologo alimentare spetta ai soggetti che hanno conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari e/o scienze delle preparazioni alimentari e che siano iscritti all'apposito albo;

l'iscrizione a tale albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione mediante esame di Stato, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto;

a tutt'oggi, dopo ventiquattro mesi dalla pubblicazione della legge in oggetto, il decreto succitato non è stato ancora emanato;

il primo corso di laurea in « scienze delle preparazioni alimentari » o, come da nuovo ordinamento, (decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989) « scienze e tecnologie alimentari », è stato attivato presso la facoltà di agraria di Milano nel 1964, in seguito presso le facoltà di agraria di Udine, Campobasso, Potenza, Napoli, Catania, Foggia, Piacenza, Reggio Emilia e Cesena;

l'istituzione dell'ordine professionale di tecnologo alimentare è importante, in quanto sopperisce ad un carenza di figure professionali nei settori produttivo, della trasformazione, della conservazione e del controllo degli alimenti, e allo stesso tempo apre ulteriori spazi per l'attività di consulenza e peritale, e per l'inserimento, accanto alle figure già presenti, nel settore pubblico;

il 13 settembre 1995 è stata firmata la bozza di regolamento per l'effettuazione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

la bozza è stata firmata dai componenti di un'apposita commissione presso il ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica;

ad oggi mancano i pareri di congruità del Consiglio universitario nazionale e dei Ministeri di grazia e giustizia, sanità, risorse agricole-forestali e pubblica istruzione, nonché l'approvazione definitiva del Consiglio di Stato e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* —:

quali iniziative urgenti si intendano adottare per superare l'attuale situazione di inerzia, onde ovviare ai gravi ritardi finora registrati con l'immediata emanazione del decreto succitato. (4-03559)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, si fa presente quanto segue.

La legge 18 gennaio 1994, n. 59, ha istituito la professione di Tecnologo alimentare. Per esercitare tale professione è necessario conseguire l'abilitazione mediante l'esame di Stato.

Il suddetto esame deve essere disciplinato con decreto del presidente della Repubblica.

In prima applicazione la legge citata prevede una sessione speciale degli esami di Stato le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il Ministro della Pubblica Istruzione.

Una Commissione di Studio, nominata dall'On.le Ministro, ha formulato le proposte sulla composizione delle Commissioni giudicatrici e sui contenuti della prova d'esame e le modalità di svolgimento della sessione speciale.

A conclusione dei lavori la Commissione ha predisposto due schemi di regolamento, rispettivamente per le sessioni normali e per quelle speciali; ha inoltre richiesto che sugli schemi venissero acquisiti, oltre al prescritto parere del Ministero della Pubblica Istruzione, del C.U.N. e dell'Ordine professionale, anche i pareri del Ministero di Grazia e Giustizia, della Sanità e delle Risorse agricole alimentari e forestali.

Attualmente non è ancora pervenuto il parere del Ministero della Sanità.

Acquisito tale ultimo atto il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti di questo Ministero invierà al Consiglio di Stato, i suddetti regolamenti per il prescritto parere e successivamente predisporrà i relativi decreti definitivi di approvazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PALMIZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente poste italiane, così come qualsiasi altro ente pubblico, dovrebbe svolgere

i concorsi di assunzione o promozione tramite un accertamento professionale con criteri univoci per tutti i candidati e che sia al tempo stesso pubblico, trasparente ed imparziale;

la direzione regionale dell'Emilia-Romagna ha optato, anche all'interno del canale riservato ai laureati e considerato il notevole numero di interessati, per una riduzione dei candidati in base a criteri non rispondenti a quanto previsto dall'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (età anagrafica, tipo e voto di laurea);

risulta all'interrogante che le procedure di selezione, contro le quali già numerosi sono i ricorsi presso l'autorità giudiziaria, vengono espletate da funzionari dell'area personale e organizzazione centrale nelle varie sedi e si sostanziano in colloqui a porte chiuse su argomenti diversi per ognuno dei selezionandi;

l'ente non si è preoccupato in alcun modo di fissare i criteri di massima per tali selezioni e non ha neppure provveduto ad informare i candidati del tipo di procedura adottata —:

quale sia la posizione del Governo in merito all'evidente violazione dell'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

come il Governo intenda muoversi per risolvere un'evidente situazione, se non di palese illegalità, quanto meno di scarsa trasparenza ed obiettività;

se il Governo non ritenga opportuno disporre un'indagine amministrativa interna sui tanti sospetti che tale azione della direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'ente poste italiane ha suscitato. In particolare ci si riferisce a voci di possibili accordi tra alcune rappresentanze sindacali e l'ente per « promuovere » alcuni candidati prima che le poste italiane aliene vengano privatizzate. (4-03360)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nel-

l'atto parlamentare in esame — ha significato di aver proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento del personale in quattro aree funzionali; da tale nuovo assetto organizzativo è emersa una carenza di personale appartenente all'area quadri 2° livello (Q2), per cui si è reso necessario provvedere alla copertura dei posti vacanti attraverso una procedura con le seguenti modalità (circolare n. 35 del 7 novembre 1995):

riserva del 61% dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex VI livello) applicato nella circoscrizione territoriale della sede in cui risulta la carenza di organico alla data del 20 giugno 1995, che svolgeva o aveva svolto funzioni superiori di Q2 formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 10% dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex V° livello) che aveva svolto, per almeno quattro anni, mansioni superiori riconducibili alle aree quadri, formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 9% dei posti disponibili agli altri dipendenti dell'area operativa (ex VI livello) previo accertamento professionale;

riserva dell'11% dei posti disponibili ai dipendenti provvisti del diploma di laurea appartenenti a qualsiasi area previo accertamento professionale;

riserva del 9% dei posti disponibili all'intera area operativa previo accertamento professionale.

In proposito il citato Ente ha ritenuto opportuno precisare che l'elevato numero degli interessati ha imposto la necessità di una preselezione mirata ad individuare solo i soggetti in possesso di requisiti professionali apprezzabili (titolo di studio, esperienza lavorativa in azienda e fuori, corsi professionali interni ed esterni, funzioni superiori svolte) i quali, successivamente, sono stati sottoposti ad un colloquio da parte di ap-

positi gruppi di lavoro, istituiti dall'Area personale e organizzazione al fine di selezionare i dipendenti più capaci.

Per quanto riguarda la percentuale dei posti riservati al personale dell'Ente in possesso del diploma di laurea (11%), le operazioni di selezione sono state demandate ad un apposito gruppo di lavoro centrale sulla base di criteri improntati alla massima obiettività, tenendo conto sia delle professionalità offerte dai diversi tipi di laurea in relazione alle esigenze aziendali che delle capacità e competenze possedute dagli interessati.

Pertanto — ha precisato l'ente — sono stati privilegiati, tra il personale laureato, coloro che sono risultati in possesso di diplomi di laurea attinenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'ente stesso, conseguiti con votazioni elevate; le preferenze hanno considerato anche l'età anagrafica degli aspiranti in modo da garantire la formazione di una futura classe dirigente che possa, nei prossimi anni, gestire in modo innovativo il processo di trasformazione e di rilancio dell'attività propria dell'Ente poste.

In tale ottica, pertanto, a parità di voto gli aspiranti sono stati individuati in base all'età ed alla professionalità, escludendo coloro che sono nati prima del 1° gennaio 1955 e coloro che si sono laureati dopo il 20 giugno 1995, data cui è stata riferita la disponibilità dei posti.

La sede regionale dell'Emilia-Romagna — ha concluso l'Ente — ha operato seguendo le modalità indicate nella menzionata circolare n. 35/95, provvedendo a stilare l'elenco dei dipendenti in possesso del diploma di laurea, che sono stati poi esaminati da un gruppo di lavoro; non appare, di conseguenza, motivata l'accusa di aver agito per favorire alcune rappresentanze sindacali, poiché tutte le operazioni si sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

NICOLA PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente nazionale circhi è istituzione di gloriosa storia e di grande importanza per la cultura circense;

è giunta la notizia all'interrogante della nomina del nuovo direttore di tale ente nazionale —:

se non intenda verificare la procedura attraverso cui si è giunti alla nomina nonché le capacità e le qualità professionali del prefato. (4-05091)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'argomento oggetto dell'interrogazione sopra citata, si forniscono i seguenti elementi.*

L'Ente Nazionale Circhi è un'associazione privata di categoria aderente all'AGIS, regolata da un proprio statuto che stabilisce gli organi, i compiti e i criteri di nomina delle cariche sociali.

Questa Amministrazione pertanto, non essendo rappresentata in alcun modo, non ha poteri di verifica o controllo sulla procedura attraverso la quale si è giunti alla nomina del nuovo direttore.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO e PROCACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dal 3 agosto 1996 la motonave *Princess* (matricola 168/Taranto) è bloccata nel porto di Tunisi dalle autorità tunisine, con a bordo il proprio equipaggio (sedici persone), che da sette mesi non percepisce stipendi;

a tutt'oggi il Governo italiano ha realizzato alcuni interventi che purtroppo si sono rivelati assolutamente inefficaci perché si arrivasse a una positiva soluzione del problema;

in tutti questi mesi l'equipaggio e i familiari hanno vissuto in condizioni materiali e psicologiche drammatiche. Il co-

mandante della nave, Giosuè Savonardo, ha in questo periodo subito due aggressioni a opera di ignoti;

onde far luce sulla vicenda, la Rai si è recata a Tunisi per realizzare un servizio giornalistico per la trasmissione « Telecamere », ma le autorità non hanno concesso le necessarie autorizzazioni e il personale Rai è dovuto rientrare in Italia senza poter realizzare il servizio;

in tale contesto non solo rischiano di essere pregiudicati i diritti dell'equipaggio nei confronti dell'armatore, che ha peraltro di fatto abbandonato la nave e l'equipaggio al proprio destino, ma rischia di essere messa in pregiudizio la sorte stessa di questi cittadini italiani in terra straniera;

la nave, del valore di circa quindici miliardi, continua a essere trattenuta a garanzia di un credito di circa cinquecento milioni vantato dalle agenzie portuali tunisine —:

come intenda il Governo garantire il rientro in Italia della motonave *Princess* unitamente al proprio equipaggio, assicurando così il diritto a non lasciare il « bene-nave », unica garanzia dei propri crediti di lavoratori di mare;

come intenda il Governo adoperarsi per garantire l'incolumità fisica del comandante, in particolare, e dell'equipaggio intero;

quali spiegazioni il Governo intenda dare per il trattamento subito dall'emittente concessionaria del servizio pubblico dalle autorità tunisine e quali provvedimenti intenda assumere in relazione all'episodio. (4-06046)

RISPOSTA. — *La nostra Autorità consolare in Tunisi ha proceduto, all'inizio dello scorso mese di agosto, al sequestro cautelativo della motonave « Princess », a seguito di richiesta in tal senso formulata dal comandante, al fine di garantire i crediti vantati dall'intero equipaggio nei confronti dell'armatore.*

Lo stesso comandante ed i marittimi restati a bordo hanno successivamente confermato al nostro Ambasciatore — appellandosi all'articolo 350 del Codice della navigazione — l'intenzione di proseguire nell'azione avviata contro lo stesso armatore fino all'ottenimento delle proprie spettanze salariali.

Fin dall'insorgere del caso, il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto ad assistere l'equipaggio, anche anticipando gli importi necessari all'acquisto di vettovaglie e gasolio, alla somministrazione a bordo dell'energia elettrica e alle riparazioni necessarie a mantenere in condizione d'ordinaria efficienza la nave, nonché le spese di viaggio di quei marittimi (dieci dei 25 membri dell'equipaggio) che hanno accettato rimpatriare. Tali anticipi a tutt'oggi hanno superato l'importo di 80 milioni di lire.

La vicenda della « Princess » è venuta a complicarsi ulteriormente negli ultimi mesi, a causa di debiti maturati dalla nave nei confronti di un'agenzia marittima tunisina e per il mancato pagamento delle stesse spese portuali. La nave è stata pertanto posta sotto sequestro conservativo su richiesta dei creditori, ai fini di sua vendita in Tunisia, anche alla luce del rifiuto opposto dal Mediocredito Toscano — principale creditore italiano dell'armatore — di finanziare un'operazione di rientro in Italia dell'imbarcazione, in assenza di precise garanzie da parte della Società Alimar.

Il Ministero Affari Esteri, pur continuando ad assicurare ogni possibile assistenza di carattere finanziario all'equipaggio, ha più volte provveduto a sensibilizzare il Ministero dei Trasporti, richiedendone le valutazioni di competenza per una soluzione del caso, che sembra andare assumendo sempre più connotazioni di contenzioso di carattere commerciale.

Quanto alla sicurezza del natante e del suo equipaggio, si è potuto constatare — da ultimo, dopo una visita effettuata a bordo il giorno di Natale da un funzionario della nostra Ambasciata — che le Autorità portuali tunisine hanno provveduto ad adottare opportune misure di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri: Fassino.

PETRELLA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 maggio del 1996, veniva pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania il bilancio di previsione della regione medesima per l'anno finanziario 1996 (legge regionale 29 aprile 1996, n. 9), nel quale, al capitolo 7222, denominato « borse di studio a medici campani per la frequenza di scuole di specializzazione delle due facoltà di medicina della Campania » era previsto uno stanziamento di ammontare pari a lire 2 miliardi sia in termini di cassa, sia di competenza;

in data 1° aprile 1996 l'assessore alla sanità della regione Campania, professor Calabrò, comunicava con lettera personale al magnifico rettore dell'università degli studi « Federico II » di Napoli, lo stanziamento operativo della cifra di lire 1 miliardo per borse regionali aggiuntive per le scuole di specializzazione, iscritto e approvato nella legge regionale di bilancio per il 1996 sopra citata;

in data 22 maggio 1996, la regione Campania comunica, ed invia delibera regionale acclusa di approvazione, di aver accreditato lire 1 miliardo sul conto corrente della tesoreria unica della Banca d'Italia n. 36905, intestato all'università degli studi di Napoli « Federico II », per borse di studio a medici campani per la frequenza di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

nelle medesime condizioni la seconda università degli studi di Napoli, sulla base della sola comunicazione dell'assessore regionale alla sanità, professor Calabrò (1° aprile 1996), ha immediatamente provveduto ad immatricolare i medici in questione, impegnandosi ad utilizzare i fondi successivamente accreditati come da garanzia dell'assessore Calabrò —:

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dell'università « Federico II » di Napoli, che non ha ancora provveduto ad usufruire dei fondi stanziati, impedendo, quindi, ai medici di fre-

quentare le scuole di specializzazione; tutto ciò in un momento già difficile per i giovani laureati in cerca di prima occupazione. (4-02578)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

All'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato comunicato, in data 1 aprile 1996 da parte dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania, che il Consiglio regionale, dopo aver approvato la legge di bilancio ha destinato L. 2.000.000.000 a borse di Studio per le Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in favore dell'Università degli Studi Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Tale stanziamento, da erogare nella misura di 1.000.000.000 per ciascun Ateneo, doveva essere contestuale all'atto di pubblicazione della citata legge di bilancio per il 1996.

Con nota 29 agosto 1996, acquisita agli atti dell'Università Federico II in data 7.9.96, l'assessore regionale comunicava pertanto che la Giunta Regionale aveva assegnato ed erogato un miliardo alla detta Università finalizzato al finanziamento di borse di Studio aggiuntive per scuole di specializzazione per l'a.a. 1995/96.

Questi i fatti, noti anche all'On.le interrogante.

Quanto alla procedura di attivazione delle borse di studio in questione l'Università Federico II di Napoli ha anzitutto fatto osservare che la stessa non avrebbe potuto dar corso all'iter di istituzione prima di aver ricevuto comunicazione dal riferito atto deliberativo della Giunta Regionale.

Tra l'altro occorre far presente che già nel mese di novembre 1995 erano state pubblicate le graduatorie provvisorie del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995/96 e nel gennaio 1996 quelle definitive. Pertanto decidere di ripartire, dopo tali date, un numero limitato di borse regionali (circa 10, a fronte di 44 Scuole di Specializzazione

esistenti), avrebbe significato fare una scelta "ad personam" dei candidati da immatricolare.

Per evitare che ciò accadesse e per garantire trasparenza ed imparzialità al procedimento amministrativo di assegnazione delle borse, il bando di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo Federico II nell'a.a. 1995/96, su indirizzo del Senato Accademico (delibera n. 12 del 9.6.95), aveva previsto che le proposte di finanziamento di borse aggiuntive dovessero pervenire, da chiunque presentate, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso.

Inoltre è da precisare che l'istituzione di posti aggiuntivi destinati alle Scuole di Specializzazione è subordinata all'autorizzazione ministeriale nell'ambito della programmazione nazionale del numero degli specializzandi da formare.

L'attivazione di dette borse di studio quindi, anche per quanto sopra indicato, non si sarebbe potuta iniziare che nel settembre 1996.

In tal modo però si sarebbe proceduto alla immatricolazione di un certo numero di studenti solo ad anno accademico pressoché concluso, con inaccettabile compromissione del regolare andamento del corso degli studi, sia teorici, sia di tirocinio pratico.

Questi i motivi per cui nell'Ateneo Federico II, a differenza di quanto avvenuto presso la Seconda università degli Studi di Napoli, non sono state assegnate le borse di studio in argomento nell'anno accademico 1995/96.

Tuttavia lo stesso Ateneo, con rettorali del 5/8/96 e del 26/9/96 ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania che il finanziamento assegnato relativo alle suddette borse di studio sarebbe stato utilizzato nell'anno accademico successivo 1996/97 chiarendo ampiamente nel contempo i motivi che hanno indotto gli organi accademici ad assumere tale decisione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PEZZOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la città di Jesolo (Venezia) è la seconda spiaggia d'Italia per presenze turistiche ed una delle maggiori realtà economiche del Veneto sul fronte del cosiddetto « mercato della vacanza », che tanta parte ha nella ricchezza del nostro Paese;

più volte, in passato, sindaci, associazioni di categoria ed imprenditori avevano chiesto che la città ottenesse un « riconoscimento postale », con l'emissione di un francobollo dedicato alla spiaggia ed incluso nell'annuale serie turistica;

la direzione centrale servizi postali, nel maggio del 1993, ha rigettato una formale richiesta presentata in tal senso dal sindaco del comune di Jesolo —:

se sia intenzione del Ministro interrogato accogliere per l'anno in corso la richiesta della città di Jesolo, tenuto conto che di tale « privilegio » godono numerosissimi centri turistici di rilevanza decisamente minore a quella della seconda spiaggia d'Italia. (4-03429)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'annuale serie ordinaria tematica denominata « Il turismo » iniziata nel 1973, prevede l'emissione ogni anno di quattro valori, ciascuno dei quali dedicato a località del nord, del centro, del sud e delle isole.*

La vastità del patrimonio turistico del nostro Paese, con le numerose località meritevoli di un riconoscimento filatelico, impone delle scelte sempre difficili da effettuare.

Allo stato attuale nel contesto della produzione filatelica l'equilibrio raggiunto appare soddisfacente: a tutt'oggi, infatti, sono stati emessi complessivamente 92 valori, fra quelli individuati dalla Consulta per la Filatelia al momento della formulazione dei programmi filatelici annuali.

D'altra parte, emissioni più numerose della serie in questione potrebbero portare al risultato di inflazionare il prodotto con conseguenze opposte rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire.

Per quanto concerne, infine, la proposta avanzata dalla S. V. On.le riguardante l'emissione di un francobollo per la città di Jesolo, si assicura che tale richiesta verrà sottoposta, con la dovuta attenzione, all'esame della suddetta Consulta per la Filatelia, in occasione della formulazione dei programmi futuri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PISTONE, VOLPINI, CENTO, LUCIDI e DE CESARIS. — *Ai Ministri della solidarietà sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 319 del 14 giugno 1996, attualmente in vigore, stanziava nel prossimo triennio 89 miliardi di lire a favore di profughi e sfollati dall'ex Jugoslavia e un miliardo per i minori rifugiatisi in Italia dal Ruanda;

a differenza dei precedenti governi, i cui decreti e provvedimenti attuativi della legge n. 390 del 1992 prevedevano soltanto l'assistenza a profughi e sfollati presso le strutture di proprietà demaniale poste nelle regioni di confine, il decreto in questione raccoglie positivamente le indicazioni provenienti dagli enti locali e dall'associazionismo in sede di tavolo di coordinamento degli aiuti all'ex Jugoslavia, attribuendo anche agli enti locali la titolarità di possibili programmi di inserimento sociale o di rimpatrio assistito dei profughi;

il decreto non prevede affatto l'erogazione di sussidi personali a favore dei profughi e sfollati, siano essi o no appartenenti al popolo Rom, ma concerne il finanziamento di progetti;

ciò nonostante, all'indomani del voto negativo del 19 giugno 1996 da parte della commissione Affari costituzionali della Camera circa i requisiti di necessità ed urgenza, ed in attesa dell'analogo voto dell'aula della Camera, si è sviluppata una virulenta campagna basata sull'assunto, palesemente falso, che il decreto in questione elargirebbe novanta miliardi a dieci

mila « zingari sedicenti profughi », giungendo con facile operazione aritmetica a sostenere che esso regalerebbe ad ogni « zingaro » un sussidio di circa un milione al mese;

tale campagna, promossa in particolare dagli esponenti emiliani e veneti della Lega nord con una petizione in cui provocatoriamente si invitano i cittadini italiani a « dichiararsi zingari » per godere del presunto sussidio, è stata raccolta da esponenti di Alleanza nazionale e dal sindacato di polizia LiSiPo, nonché dalla stampa, con particolare rilievo da parte dei quotidiani *Il Giornale* e *Il Tempo*;

degli effetti razzistici di tale campagna sono testimonianza due recenti episodi: le fotocopie di un articolo del *Corriere della Sera* del 16 luglio, dal titolo « Cartoline dei leghisti a Scàlfaro: chiediamo di diventare zingari », con appunti e calcoli fatti a mano e l'ironica scritta finale « W l'Olivo », consegnate ad un gruppo di profughi da persone in borghese qualificate come agenti di pubblica sicurezza a Cortina d'Ampezzo; e la diffusione a Viterbo di un volantino anonimo, firmato « Tantissimi giovani » con una firma illeggibile, che riproduce l'articolo de *Il Tempo* del 21 luglio dal titolo « Un milione per ogni rom: lo " stipendio " attirerebbe troppi zingari », ed un testo delirante dattiloscritto in cui si afferma « I nostri giovani non avranno futuro: ai Rom 1.000.000 al mese e sanità gratis a tutti gli immigrati ... Attenzione: Rom e immigrati al 90 per cento è cosa poco buona e andrebbe setacciata e ripulita ... I giovani esprimono solidarietà per l'articolo del *Tempo* ... Il LiSiPo ha ragione, schifosi politici ladri... » -:

se non ritengano, come singoli ministri e collegialmente, di rispondere alla campagna falsificatrice chiarendo con nettezza, con il massimo rilievo di stampa, le finalità del decreto;

se non ritengano altresì opportuno, nella loro veste di responsabili degli interventi previsti nel decreto-legge in questione, chiedere alla magistratura di attivarsi per bloccare la diffusione di notizie

non solo palesemente false, ma atte ad istigare al razzismo, nonché per individuare e perseguirne in termini di legge i responsabili;

se non ritengano necessaria, anche qualora non si possa giungere al voto nell'aula della Camera, la reiterazione, alla scadenza, dei contenuti principali del decreto-legge, senza di che — come hanno paventato in diverse prese di posizione le associazioni del volontariato, l'Anci nella persona del suo presidente sindaco Bianco ed il consorzio italiano di solidarietà — si bloccherebbero quasi tutti i progetti e le iniziative di solidarietà nei confronti dei profughi, sia in Italia che nei territori devastati dalla guerra civile;

se, infine, allo scopo di coinvolgere nei progetti di inserimento o rimpatrio volontario ed assistito tutti i profughi presenti in Italia, non ritengano di associare, al censimento attualmente in corso a fini elettorali dei profughi bosniaci, il superamento delle circolari che nel 1992 escludono dal soggiorno umanitario i « rifugiati sur-place » presenti in Italia prima della guerra civile e quanti avessero ricevuto un decreto di espulsione, disponendo anzi la revoca generalizzata dei decreti di espulsione comminati in questi anni a persone chiaramente non espellibili perché provenienti da territori in guerra. (4-02687)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

Per quanto concerne il Dipartimento, si vuol premettere che il decreto legge 14 giugno 1996, n. 319, recante « Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria », reiterato con decreto legge 5 agosto 1996, n. 412, e decreto legge 4 ottobre 1996, n. 521 ha previsto un finanziamento di £ 29 miliardi per il 1996 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per gli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

Precedentemente, sempre per il 1996, con decreto legge 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni in legge 27 luglio

1994, n. 465, è stata prevista l'autorizzazione di spesa di £ 50 miliardi per le stesse finalità di carattere umanitario, ridotta poi a 45 miliardi per effetto del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41.

In breve, per il solo 1996 è stata prevista una spesa iniziale di £ 45 miliardi e successivamente con detto ultimo decreto legge, una ulteriore spesa di 29 miliardi di lire: in totale, quindi 74 miliardi per il corrente anno e 30 miliardi per il 1997 e 1998. Pertanto, appare decisamente errata l'asserzione che il decreto-legge n. 319/96 stanzi nel prossimo triennio 89 miliardi di lire a favore di profughi sfollati dalla ex Jugoslavia.

Peraltro, gli stanziamenti per l'anno 1996 risultano essere i seguenti:

a) Legge 27 luglio 1994, n. 465, per £ 45 miliardi ripartiti come segue:

Ministero dell'interno: £ 37,5 miliardi per il mantenimento degli sfollati provenienti dalla ex Jugoslavia presso i centri di accoglienza governativa, compresi i profughi ROM riconosciuti come sfollati ex Jugoslavia e assistiti nei medesimi centri; per spese di trasporto in ambito nazionale tra i diversi centri; spese per il rimpatrio di diversi profughi.

Ministero della Sanità: £ 1,700 miliardi per rimborsi alle Aziende U.S.L., ospedaliere e C.R.I., prestazioni sanitarie a favore degli sfollati ex Jugoslavia, con permesso di soggiorno e oneri connessi ad interventi straordinari di interesse sanitario (MEDEVAC).

Ministero della Difesa: £ 5 miliardi per spese di trasporti aerei, marittimi, e terrestri a sostegno degli interventi urgenti per le popolazioni ex Jugoslavia.

Dipartimento della Protezione Civile: £ 800 milioni per accoglienza temporanea di sfollati ex Jugoslavia.

b) Decreto legge 4 ottobre 1996, n. 521 ripartiti come segue:

Ministero dell'Interno: £ 21,5 miliardi, per: interventi atti a favorire forme alternative a quelli di accoglienza nei centri

governativi; interventi finalizzati alla graduale chiusura dei centri di accoglienza risalenti al 1992; interventi atti a favorire la temporanea integrazione degli sfollati nel tessuto sociale, anche mediante trasferimento di fonti agli enti locali, attraverso un apposito capitolo di bilancio.

Ministero degli Esteri: £ 7,5 miliardi per promuovere programmi anche assistiti di rimpatrio da attuarsi, anche nei territori della ex Jugoslavia, in sede di collaborazione con organismi internazionali (O.I.M., UNDP e UNOPS).

Occorre da ultimo precisare per completezza d'informazione che il d.l. 4 ottobre 1996, n. 521 sopra citato, è decaduto. Tuttavia le disposizioni ivi contenute recanti interventi in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia dapprima riprodotte in un disegno di legge di sanatoria degli effetti del d.l. 521 (A.C. 2887) e poi in un altro concernente lo stesso oggetto (A.C. 1528) in corso di esame da parte del Parlamento sono attualmente contenute nel d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 recante « disposizioni vigenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 ».

L'articolo 26 del d.l. appena citato destina l'importo di 15 miliardi per fronteggiare le esigenze di assistenza agli sfollati della ex Jugoslavia ospitati nei centri di accoglienza governativi, a valere sulle somme destinate alla finalità di cui al d.l. 24 luglio 1992, n. 350 convertito dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 o successive modificazioni.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

PROCACCI, MELANDRI, VALPIANA, RALLO, BANDOLI e LENTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati, in vista dell'inizio dei lavori della conferenza intergovernativa, nella seduta del 7 dicembre 1995 ha approvato una risoluzione che, al punto 6, impegnava fra l'altro il Governo

ad «una traduzione nei Trattati della nuova sensibilità maturata nei confronti degli animali, anche recependo i ripetuti pronunciamenti in tal senso del Parlamento europeo»;

tali pronunciamenti chiedono la modifica della definizione degli animali da «prodotti agricoli» a «esseri senzienti» e l'inserimento della loro protezione fra gli obiettivi dell'Unione europea;

in tal senso si è già manifestato pubblicamente il pronunciamento positivo dei Governi di Germania, Svezia, Austria e Gran Bretagna —:

se non ritenga di aderire a tali modifiche del Trattato e di rendere pubblica a livello europeo tale posizione, comunicandola alla prima riunione utile della Conferenza. (4-03434)

RISPOSTA. — La necessità di una maggiore tutela degli animali corrisponde ad un sentimento sempre più diffuso fra i cittadini europei.

La presidenza di turno irlandese nel secondo semestre 1996 ha posto la problematica sul tavolo del negoziato nel quadro dell'esercizio di revisione del Trattato di Maastricht, proponendo di modificare la dichiarazione n. 24 allegata al Trattato stesso.

Il consenso dei Paesi membri dell'Unione sembra vada raccogliendosi intorno ad una riformulazione, in tale ottica, della dichiarazione in questione recependo le esigenze in materia di benessere degli animali nelle politiche comunitarie dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca.

Il Ministero Affari Esteri non ha mancato di fornire, per quanto di competenza, il proprio concreto appoggio alle proposte di aggiornamento e rafforzamento della dichiarazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

ROTUNDO, ABATERUSSO e STANISCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione,

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali.

— Per sapere — premesso che:

la maggior parte del patrimonio dei beni culturali in Italia è affidato in gestione agli enti locali, che ne dovrebbero promuovere la conservazione e la fruizione;

da molti anni esiste in Italia un corso di laurea nato per soddisfare l'esigenza di una figura professionale con competenze specifiche in questo settore; i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali sono attualmente dodici dislocati su tutto il territorio regionale (Lecce-Udine-Venezia-Pisa-Ravenna-Napoli-Napoli II-Urbino-Agrigento-Arezzo-Genova-Parma), a cui va aggiunta la facoltà di conservazione dei beni culturali di Viterbo, per un totale di 12.000 iscritti;

molto spesso gli enti locali non includono la laurea in conservazione dei beni culturali tra i titoli di ammissione ai concorsi banditi per il settore dei beni culturali;

nel periodo dal gennaio 1995 al febbraio 1996, su 55 concorsi banditi, ben 24 non prevedano la laurea in conservazione dei beni culturali;

la figura professionale del conservatore risulta fortemente caratterizzata in quanto i laureati uniscono alla preparazione di stampo umanistico competenze di tipo tecnico, legislativo e gestionale —:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché gli enti locali prevedano un titolo di studio specifico per i ruoli di conservatore, direttore o responsabile o per le funzioni di coordinatore di settori dei beni culturali di loro competenza.

(4-04062)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, l'Interrogante esprime preoccupazione in ordine alle inadeguatezze dei bandi di concorso pubblici per l'assunzione di laureati in conservazione dei beni culturali da inserire nel mondo della scuola,

ovvero in quello della tutela dei beni culturali nell'Amministrazione centrale e nelle realtà locali.

Giova evidenziare in proposito l'impegno costante di quest'Ufficio Ministero, al fine di risolvere ogni problematica inerente agli sbocchi professionali dei laureati in conservazione dei beni culturali, in modo adeguato alla specificità del proprio titolo di studi.

A tal proposito, in data 25 giugno c.a., si è tenuta presso il M.U.R.S.T. una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Funzione pubblica, del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di definire l'accesso ai pubblici concorsi nonché l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.

Il successivo 25 ottobre u.s., il Consiglio Universitario Nazionale, in ordine a problemi relativi al corso di laurea in « Conservazione dei beni culturali », ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza della laurea di cui sopra, — a parità di requisiti curriculari —, alla laurea in Lettere, ai fini dell'ammissione all'insegnamento nella Scuola secondaria.

Il C.U.N. ha espresso altresì parere favorevole al riconoscimento del valore del titolo, quale requisito preferenziale, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi nell'ambito dell'area dei Beni Culturali.

Il competente Ufficio del Dicastero da me rappresentato, intende peraltro inviare detto parere al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al Ministero dei Beni Culturali ed ambientali.

Inoltre, è mia premura rappresentare agli Onorevoli interroganti l'intento del M.U.R.S.T. di interpellare nuovamente il C.U.N. in argomento, al fine di estendere l'equipollenza della laurea in « Conservazione dei beni culturali » alla laurea in Lettere anche ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

RUFFINO, PRESTAMBURGO, e DI BISCEGLIE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel 1980 è stato istituito a Udine il corso di laurea in conservazione dei beni culturali della durata di quattro anni; successivamente sono stati istituiti analoghi corsi in altre undici sedi universitarie con un numero di studenti iscritti pari a 12.000 unità, distribuiti in diversi indirizzi;

al momento risultano laureati 800 studenti, dei quali solo una trascurabile parte ha trovato occupazione nel settore dei beni culturali mettendo a frutto le conoscenze acquisite nel corso degli studi;

la difficoltà che trovano gli attuali laureati nella ricerca di un lavoro adeguato alla specificità del proprio titolo di studi deriva, oltre che dalla decennale mancanza di investimenti da parte dello Stato nel settore della conservazione dei beni culturali, anche da incomprensibili e ingiustificate inadeguatezze dei bandi di concorso pubblici per l'assunzione di laureati da inserire nel mondo della scuola o in quello della tutela dei beni culturali, con concorrenzialità immotivate tra laureati in conservazione dei beni culturali e laureati in lettere;

in particolare, per l'accesso ai concorsi per il 7° e 8° livello di qualifica (ossia storico dell'arte, bibliotecario, archeologo, archivista e relativi collaboratori) viene richiesta la frequenza di uno, due o tre anni ad un corso di specializzazione post-universitario a pagamento e con numero chiuso: in questi corsi i laureati in conservazione dei beni culturali studiano e vengono esaminati sulle stesse materie che hanno già affrontato negli studi universitari e che invece non hanno approfondito i laureati in lettere, magistero o lingue (l'equipollenza tra le diverse lauree si traduce quindi in alcune situazioni come un vantaggio per i numerosissimi laureati in lettere);

l'esclusione dall'insegnamento per numerose cattedre (che vengono invece as-

segnate per legge senza problemi ai laureati in architettura) è un evidente incongruenza dell'attuale ordinamento: ad esempio, la preclusione all'insegnamento negli istituti magistrali, negli istituti professionali e nei licei scientifici di materie come disegno, storia dell'arte ed educazione artistica è perlomeno sconcertante;

la mancanza di figure intermedie come reali operatori culturali ai quali affidare la tutela e la valorizzazione del patrimonio museale, archivistico e bibliografico appare come un ulteriore limite alla possibilità di impiego dei laureati in conservazione dei beni culturali, visto che per tali funzioni, al momento dequalificate, viene richiesto dagli enti locali la sola licenza media;

l'apertura imminente delle frontiere nell'Unione europea imporrà la soluzione per l'equipollenza fra titoli poiché all'estero non esistono scuole di specializzazione o simili e ciò potrà rendere necessaria la chiusura di quelle attualmente esistenti nel nostro paese —:

se i Ministri dell'istruzione e dell'università non ritengano opportuno, come prima misura per tutelare i laureati in conservazione dei beni culturali almeno nel campo di loro competenza, abolire la richiesta di frequenza della scuola di specializzazione prevista nei concorsi statali, al limite prolungando al 5° anno la lunghezza del loro corso di laurea;

se il Ministro dell'università non ritenga utile modificare il bando di concorso per l'insegnamento nelle scuole privilegiando per alcuni di essi la laurea in conservazione dei beni culturali o almeno aprendo anche a loro nelle scuole superiori la possibilità di insegnamento;

se infine i Ministri non ritengano che sia necessario un maggior coordinamento tra i ministeri dei beni culturali, dell'istruzione e dell'università per verificare la politica di proliferazione dei corsi di laurea in oggetto portata avanti in questi anni dal consiglio universitario nazionale e promuovere invece, di concerto con i Ministri

del lavoro, della funzione pubblica e degli enti locali, gli sbocchi professionali e le specifiche competenze che i laureati in conservazione dei beni culturali possono ricoprire nell'amministrazione centrale e nelle realtà locali (musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, eccetera).

(4-02213)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, l'interrogante esprime preoccupazione in ordine alle inadeguatezze dei bandi di concorso pubblici per l'assunzione di laureati in conservazione dei beni culturali da inserire nel mondo della scuola, ovvero in quello della tutela dei beni culturali nell'Amministrazione centrale e nelle realtà locali.

Giova evidenziare in proposito l'impegno costante di questo Ministero, al fine di risolvere ogni problematica inerente agli sbocchi professionali dei laureati in conservazione dei beni culturali, in modo adeguato alla specificità del proprio titolo di studi.

A tal proposito, in data 25 giugno c.a., si è tenuta presso il M.U.R.S.T. una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Funzione pubblica, del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di definire l'accesso ai pubblici concorsi nonché l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori.

Il successivo 25 ottobre u.s., il Consiglio Universitario Nazionale, in ordine a problemi relativi al corso di laurea in « Conservazione dei beni culturali », ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza della laurea di cui sopra, — a parità di requisiti curriculari —, alla laurea in Lettere, ai fini dell'ammissione all'insegnamento nella Scuola secondaria.

Il C.U.N. ha espresso altresì parere favorevole al riconoscimento del valore del titolo, quale requisito preferenziale, ai fini della partecipazione ai concorsi banditi nell'ambito dell'area dei Beni Culturali.

Il competente Ufficio del Dicastero da me rappresentato, intende peraltro inviare detto parere al Ministero della Funzione

Pubblica, al Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al Ministero dei Beni Culturali ed ambientali.

Inoltre, è mia premura rappresentare agli Onorevoli interroganti l'intento del M.U.R.S.T. di interpellare nuovamente il C.U.N. in argomento, al fine di estendere l'equipollenza della laurea in « Conservazione dei beni culturali » alla laurea in Lettere anche ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

SCHMID e BRUGGER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio di amministrazione dell'Inps ha in progetto di eliminare la sede regionale del Trentino-Alto Adige, accorpando le sedi operative Inps delle province di Bolzano e di Trento al Friuli-Venezia Giulia, con il passaggio delle relative competenze, tra le quali il coordinamento dell'attività e la gestione dei budget e del personale, alla sede regionale di Trieste;

tale riassetto, oltre a disfunzioni organizzative e decisionali, farà mancare la funzione di coordinamento con le istituzioni locali;

il consiglio di amministrazione dell'Inps sembra ignorare la specificità costituzionale dell'autonomia della regione e di quella delle due province di Trento e Bolzano;

si ricorda che lo statuto attribuisce alla regione Trentino-Alto Adige la competenza integrativa in materia di previdenza e di assicurazioni sociali e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 prevede la nomina di rappresentanti della regione all'interno dei locali organi collegiali dell'Inps;

non va dimenticata, inoltre, la presenza nella sede regionale dell'Inps di

Trento di un contingente di personale bilingue, il quale garantisce il rispetto delle norme sul bilinguismo —:

quali interventi urgenti intenda mettere in atto per garantire il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo dell'Inps in Trentino-Alto Adige, con un livello decisionale non inferiore a quello prospettato per le altre più rilevanti realtà regionali italiane. (4-05023)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione non ha ancora adottato provvedimenti di modifica dell'Ordinamento dei servizi dell'Istituto e che quanto rappresentato dalla S.V. On.le corrisponde quindi ad un progetto di revisione organizzativa tuttora in fase di istruttoria.*

L'INPS ha precisato che l'intenzione di raccordare per determinate funzioni le regioni di più ridotte dimensioni funzionali ad altre regioni non si pone in termini di limitazione dei compiti sostanziali di gestione delle strutture di produzione attribuiti indistintamente a tutte le regioni.

Tale raccordo è limitato a specifiche esigenze di messa a disposizione delle risorse che vanno correlate a criteri di economie di scala e di armonizzazione con i contenuti di responsabilità delle funzioni stabiliti per i Dirigenti Generali dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993.

L'Istituto, infine, ha fatto presente che, anzi, il progetto di ristrutturazione citato dalla S.V. On.le eleva a 15 il numero delle strutture regionali riferite alla posizione di Dirigente Generale che è attualmente prevista per sole 12 regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STANISCI, ROTUNDO, MASTROLUCA e FAGGIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

l'Istituto postelegrafonici è inadempiente, in quanto non è in grado di assicurare, nei tempi previsti dalle leggi, né il trattamento di fine rapporto, né la pensione definitiva ai dipendenti collocati a riposo entro dicembre 1994 a domanda e a quelli, collocati a riposo d'ufficio il 1° febbraio 1995, a causa dell'anzianità contributiva di anni quaranta, in applicazione del comma 3 dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1994;

questo trattamento sta procurando notevoli disagi agli interessati, i quali, benché abbiano provveduto da tempo ed in servizio al ricongiungimento degli anni prestati in altra amministrazione o presso privati, nonché al riscatto degli anni fuori ruolo, stanno percependo la pensione unicamente sul calcolo degli anni in ruolo;

questi pensionati stanno avendo assegni mensili spesso decurtati di cinquecento/seicentomila lire;

l'istituto non è stato capace di creare nemmeno i previsti collegamenti periferici idonei a favorire le necessarie spiegazioni a chi ne sente la necessità. Non è possibile mettersi in contatto con i suoi funzionari poiché non rispondono alle telefonate, alle sollecitazioni scritte e, tantomeno, ai ricorsi, per i quali è stato richiesto riscontro ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 —:

quali provvedimenti si intendano adottare:

— per il pagamento immediato della parte di buonuscita non pagata in favore di coloro che sono in attesa, considerando che, dopo tre mesi dal collocamento a riposo del pensionato, devono essere rivalutate e comprensive degli interessi legali (articolo 7, legge n. 75 del 1990; Corte di Cassazione, sentenza n. 1737 del 19 febbraio 1991; articolo 16 legge 30 dicembre 1991, n. 412);

— per il pagamento della pensione definitiva a tutti, inclusi gli eventuali assegni familiari;

— per il pagamento degli interessi relativi a qualsiasi somma liquidata oltre i termini previsti dalle vigenti leggi;

— per l'attuazione immediata delle strutture decentrate dell'istituto, mediante l'utilizzo di quelle dell'Ente poste italiane (articolo 10 del regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'istituto P.T., decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329). (4-02883)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha trasformato l'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — l'organizzazione previdenziale riguardante il personale dell'ex ruolo u.l. (cioè degli uffici locali corrispondente al 40% del personale totale) la liquidazione e la corresponsione dei ratei di pensione e della buonuscita facevano capo all'Istituto postelegrafonici; per il personale dell'ex ruolo u.p. (cioè degli uffici principali) le pratiche relative alla liquidazione della pensione e della buonuscita erano istruite dall'ex Amministrazione p.t. mentre il pagamento della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) e la corresponsione dei ratei di pensione era a carico del tesoro.

Con l'entrata in vigore della legge n. 71/1994 la gestione del trattamento di quiescenza relativo a tutto il personale p.t. è stato trasferito all'Istituto postelegrafonici.

Di conseguenza tra i mesi di giugno e luglio 1994 sono stati trasferiti all'istituto circa 100.000 fascicoli relativi ed altrettanti impiegati in servizio, oltre a circa 70.000 fascicoli di pratiche di personale dell'ex ruolo u.p. da riliquidare il che ha comportato qualche ritardo nella trattazione delle pratiche.

Inoltre, il nuovo contratto collettivo di lavoro dei postelegrafonici — sottoscritto il 26 novembre 1994 — ha previsto, tra l'altro, dei miglioramenti economici, l'eliminazione della facoltà di chiedere il collocamento a riposo all'età di 67 anni, la riduzione da 40 a 39 anni e 6 mesi del limite massimo di servizio.

Ne è conseguito che l'Istituto postelegrafonici, strutturato per far fronte a circa 6.000 pensionamenti annui, si è trovato a dover gestire gli oltre 30.000 postelegrafonici collocati a riposo nel periodo novembre '94 - febbraio '96.

Il ripetuto Istituto ha, comunque, precisato che tutto il personale collocato a riposo dal 1° agosto 1994 ha ottenuto la provvisoria liquidazione sia della pensione sia della buonuscita per gli anni di servizio prestati nell'ex Amministrazione p.t., in attesa della compiuta definizione delle posizioni stesse e che, pertanto, ad oggi tutti percepiscono non meno del 95% di quanto spettante (salvo casi limite sempre possibili).

Del resto, ha proseguito il medesimo Istituto, per il personale dell'ex ruolo u.p. si sono dovuti preliminarmente esaminare i fascicoli, introdurre i dati di ciascuno nel centro elaborazione, procedere alla elaborazione dei dati stessi: la liquidazione della pensione, comunque, non ha potuto che tenere conto del trattamento economico riconosciuto anteriormente alla stipula del contratto nazionale che, si ribadisce; è stato sottoscritto il 26 novembre 1994 e integrato da un accordo « interpretativo » del 23 dicembre 1994. Non sfugge, quindi, che non essendo ancora certi, al momento del collocamento a riposo, gli elementi retributivi individuali occorre procedere sui dati disponibili, il che ha potuto comportare la corresponsione di importi inferiori al dovuto.

I ritardi maturati nel pagamento soprattutto delle buonuscite sono dipesi dai corrispondenti ritardi con i quali l'INPDAP ha effettuato i versamenti necessari per le quote a proprio carico, poiché fino al 31 luglio 1994 la corresponsione della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) che ha riscosso anche i relativi contributi.

Da parte sua il Governo, allo scopo di favorire il celere smaltimento delle pratiche arretrate, ha previsto — all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540 — la possibilità di attuare progetti finalizzati alla definizione delle posizioni pensionistiche da erogare nei confronti del personale dell'ex ruolo u.p. nonché alla

definizione delle pensioni erogate in via provvisoria dall'ex Amministrazione p.t. al medesimo personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STRADELLA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

la signora Maria Rosa Virga in Botto, nata a San Giovanni Gemini (AG) l'11 gennaio 1956, residente in Cassine (AL), operatore tributario in servizio dal 1° febbraio 1989 presso il centro di servizio delle imposte dirette di Milano, ha presentato domanda di trasferimento in deroga alla direzione generale delle poste dirette, divisione seconda, in data 24 ottobre 1994;

la direzione regionale di Milano ha espresso nel marzo 1996 parere favorevole al trasferimento;

i comuni di Alessandria ed Aquì Terme (regione Piemonte) sono le sedi per le quali la signora Virga ha richiesto il trasferimento;

la signora Virga ha chiesto il trasferimento per potersi ricongiungere al proprio nucleo familiare (marito e figli) —:

se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento dell'istanza di trasferimento, stante lo stato di disagio che l'operatore tributario in questione incontra ormai da anni, avendo la residenza in Piemonte e la sede di lavoro in Lombardia.

(4-03657)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, ha evidenziato l'opportunità di disporre l'accoglimento della domanda di trasferimento presentata dalla signora Maria Rosa Virga, in qualità di operatore tributario presso questa Amministrazione, stante il disagio che alla dipendente deriva dall'aver la residenza in Piemonte e la sede di lavoro in Lombardia.

La S.V. Onorevole fa presente, in proposito che la signora Virga, in data 24 ottobre 1994, ha prodotto domanda di tra-

sferimento « in deroga » chiedendo di essere trasferita dal Centro di Servizio delle imposte dirette di Milano, ove risulta attualmente in organico, presso uno degli uffici finanziari di Alessandria o di Acqui Terme, motivando la richiesta con l'esigenza di ricongiungimento al proprio nucleo familiare.

Tale domanda sarebbe stata trasmessa dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia con parere favorevole, alla competente Direzione Centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, del Dipartimento delle Entrate.

Al riguardo risulta che l'istanza della signora Virga, prodotta in data 24 ottobre 1994, non ha avuto esito in quanto l'apposita Commissione Paritetica per i trasferimenti, alla quale venivano sottoposte analoghe domande, per il prescritto parere, ha cessato di operare dal marzo 1993, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha previsto nuove forme di partecipazione alle commissioni riguardanti la gestione del personale.

Risulta, inoltre, che la dipendente, in data successiva al 24 ottobre 1994, ha presentato ulteriori domande di trasferimento, oramai ugualmente inidonee al raggiungimento dello scopo perseguito, alla luce dei criteri diramati con circolare del 25 giugno 1996 della Direzione Generale degli affari generali e del personale, concernente disposizioni in materia di trasferimenti del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanata in attuazione dei principi recati dal citato Decreto legislativo n. 29 del 1993.

Tale circolare reca, in allegato il numero, distinto per sedi di servizio, di dipendenti di cui può essere consentito, per l'anno 1996, il trasferimento.

Poiché il Centro di Servizio delle imposte dirette di Milano, presso il quale presta servizio la Signora Virga, non figura tra le predette sedi, allo stato, da esso non è possibile disporre trasferimenti di personale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

STRADELLA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:

il Governo italiano, ed il ministero degli esteri in particolare, da tempo dimostrano attenzione e disponibilità alla problematica connessa alla necessità di una rinegoziazione dei dazi doganali cui soggiacciono i prodotti orafa-argentieri italiani, e più in generale europei, negli Usa;

da Bruxelles giungono notizie che, al fine dell'attuazione dell'« *Information technology agreement* », gli Stati Uniti devono ancora concedere all'Unione europea un considerevole numero di compensazioni;

potrebbe essere questa un'ottima occasione per la Commissione europea di richiedere la rinegoziazione dei dazi doganali relativi alle esportazioni orafa-argentiere (voci 71 13 e 71 14) in quel Paese —:

se non ritenga utile attivare i rappresentanti italiani presso l'Unione europea affinché tale occasione possa essere colta.
(4-05667)

RISPOSTA. — Gli attuali dazi doganali sono frutto di un negoziato globale che ha dato luogo ad accordi in seno all'Uruguay Round. I risultati di tale negoziato vanno pertanto valutati in un'ottica globale, che tenga conto dell'ampiezza del processo complessivo di liberazione e del gran numero di settori merceologici in esso coinvolti.

I minori dazi applicati alle importazioni di beni provenienti da Paesi in via di sviluppo rappresentano condizioni di vantaggio che si accordano, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, alle economie più deboli. Si tratta di un supporto allo sviluppo ormai universalmente accettato, e che ha contribuito non poco alla crescita economica di alcuni Paesi, soprattutto asiatici.

Le difficoltà riscontrate nell'export verso gli USA dai produttori del settore orafogioielliero, che lamentano una disparità di trattamento nell'applicazione dei dazi doganali, sono state evidenziate, oltre che dalle Associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato, anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, con una risoluzione diretta al Governo affinché si impegni a rappresentare la problematica in sede comunitaria.

Da parte del Ministero Affari Esteri si è attivata la Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea in Bruxelles allo scopo di sensibilizzare la Commissione.

Nella fase finale dei negoziati di Singapore sull'ITA « Information Technology Agreement », da parte italiana è stata avanzata la richiesta di inserire tra i settori nei quali richiedere compensazioni alla parte statunitense anche quello orafa-argentiero; nella dichiarazione finale della conferenza OMC di Singapore tuttavia non è contenuto alcun riferimento alla richiesta italiana. Ciò non farà venir meno l'impegno del Ministero degli Affari Esteri di perseguire, sia in ambito ITA sia in altri settori, una soluzione adeguata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nella legge n. 549 del 28 dicembre 1995, di accompagnamento alla finanziaria 1996, il comma 34 dell'articolo 2 era stato steso in maniera non chiara, che pertanto ne rendeva possibili diverse interpretazioni; la formulazione non chiara di tale comma ha causato un'interpretazione da parte dell'ente poste che ha portato all'applicazione da parte dello stesso ente ai periodici specializzati, scientifici, tecnico-professionali e culturali tariffe di spedizioni postali aumentate del duecento-trecento per cento, a seconda dei casi, invece che del 20 per cento come disposto dalla legge finanziaria;

con aumenti di tale portata, insostenibili per ogni azienda che opera in un'economia che si sviluppa a tassi non superiori al 2-3 per cento annui, viene segnata la sicura fine dell'intero settore, con gravissime ricadute sui livelli occupazionali di-

retti e indotti, come recentemente denunciato anche dall'ordine dei giornalisti. Così questa interpretazione è risultata inaccettabile nei costi e punitiva nello spirito, e ha finito per accomunare periodici di alto valore scientifico, informativo e tecnico alla stampa pornografica e a quella postulatoria e commerciale —:

se non ritengano che nell'ambito della prossima finanziaria si debba modificare in senso chiaro e definitivo il comma 34 dell'articolo 2 della legge 549 del 1995, togliendo ogni margine all'interpretazione e all'arbitrio, in modo da riconoscere l'esistenza di un'editoria periodica seria, qualificata e utile che non vuole essere confusa con la stampa pornografica e postulatoria e che altro non chiede che il vedersi accordati aumenti tariffari equi e accettabili, secondo il vero spirito della legge n. 549 del 1995. (4-01763)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 26 e 27 del medesimo articolo 2.*

In particolare detta normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonché di quelli editi da enti pubblici.

Prevede altresì che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carat-

tere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25% di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40% dell'intero stampato (tab. B).

In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, — tra cui rientrano gli enti pubblici — un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato.

Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal comma 34 della medesima legge n. 549/95, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio.

Occorre tuttavia, sottolineare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 20,

commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 10 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità, editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede a favore di tali categorie, tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione.

A tal fine è prevista l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane.

Il funzionamento del fondo dovrà essere stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 marzo 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.